

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENUELA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio
finanziario 1992 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre
1991, n. 28 recante norme in materia di controllo dell'attività
edilizia e di recupero delle opere abusive Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 3.

Piano di risanamento delle acque - Tutela uso e risanamento
delle risorse idriche Pag. 4

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 4.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 16 del 29 marzo
1993 avente ad oggetto «Disciplina della professione di maestro di
sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione
della legge 8 marzo 1991, n. 81» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1986,
n. 14 avente ad oggetto: «Norme per lo sviluppo dell'agriturismo in
Basilicata» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 6.

Modifica al programma di cui all'allegato A dell'art. 3 della
legge regionale 10 maggio 1993 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 7.

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1981 recante «Norme
per l'incentivazione della raccolta e distruzione del sangue».
Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 2.

Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 3.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla
imposta erariale di trascrizione ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche all'allegato A) della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86 in materia di aree regionali protette Pag. 18

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 5.

Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto
fusto ubicati in aree montane Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1994, n. 6.

Istituzione dell'organismo: «Agenzia regionale per la riconver-
sione dell'industria bellica» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1994, n. 7.

Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle
popolazioni della ex Jugoslavia Pag. 21

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994 n. 6.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994 n. 7.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali». Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, n. 8.

Norme e procedure per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato a determinate categorie di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, n. 9.

Norme per l'esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Pag. 29

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 1.

Disposizioni urgenti per il settore forestale. Pag. 30

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 2.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i poteri del commissario degli enti economici regionali. Pag. 30

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 3.

Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali. Pag. 30

LEGGE 15 marzo 1994, n. 4.

Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione. Pag. 31

LEGGE 15 marzo 1994, n. 5.

Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». Modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane. Pag. 31

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 6.

Istituzione e funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 8.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le missioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, n. 9.

Integrazione alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione». Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994 n. 10.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 11.

Istituzione strutture organizzative nelle province di Crotone e Vibo Valentia. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 11/1987 e n. 55/1990. Pag. 36

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 26 ottobre 1993, n. 38.

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica. Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1993, n. 41.

Sostituzione dell'allegato O al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente, della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1. Pag. 62

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1992.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)**(Omissis).*

94R0097

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1991, n. 28 recante norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 è così modificato:

a) nel comma 1, lettera i), dopo le parole «adeguamento sismico» sono inserite le seguenti: «diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante n corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo».

Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 28 è così modificato:

a) nel comma 2 sono soppresses le lettere b1, b2, b3;

b) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ai soli fini della presente legge sono definiti "insediamenti" una duratura di costruzioni interconnesse, o costruzioni singole o isolate venti cubatura superiore a mc. 5000»;

c) nel comma 4, dopo le parole «insediamenti abusivi», sono oppresse le parole: «nonché gli abusi isolati o singoli».

Art. 3.

1. L'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Modalità di recupero delle costruzioni singole od isolate)

1. Per il recupero delle costruzioni singole o isolate di cui all'art. 6 non è necessaria la variante urbanistica, per cui la sanatoria si consegue con il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal Capo III della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il Comune definirà i criteri per la individuazione della superficie fondiaria di pertinenza delle costruzioni abusive, nonché per la determinazione delle aree da destinare a standards, relativamente alle volumetrie abusive eccedenti quelle consentite dallo strumento urbanistico in vigore al momento del rilascio della concessione. Il Comune definirà, altresì, i casi in cui sarà possibile porre a carico dei privati oneri equivalenti alla cessione di aree per standards.

3. Il Comune potrà, in presenza di costruzioni singole o isolate che abbiano forti relazioni con l'esistente e che facciano parte di un contesto sociale ed economico consolidato, predisporre Piani di Recupero per tali episodi edilizi da sottoporre all'approvazione della Regione Basilicata.

Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 sono soppresses le seguenti parole: «nonché le costruzioni singole c/o isolate di cui alla categoria b2».

2. L'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 è così modificato:

a) nel comma 4 le parole «nullaosta da parte dell'Ufficio BB.AA. della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «parere da parte della Commissione Regionale per i Beni Ambientali»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il rilascio della concessione in sanatoria di costruzioni ricadenti in area vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è subordinato alla previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della Regione Basilicata», ai sensi della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

Art. 5.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994.

BOCCIA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28, recante norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il Governo ha, peraltro, precisato che la normativa dettata nel secondo comma della lettera b) dell'art. 4, si deve applicare anche alle costruzioni ricadenti nelle aree vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Il Commissario del Governo
PROFILI

94R0098

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 3.

Piano di risanamento delle acque - Tutela uso e risanamento delle risorse idriche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

Con la presente legge è approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni il Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Il Piano, redatto sulla base di uno studio generale approvato dalla Giunta Regionale, è costituito dalle norme della presente legge, dall'allegata relazione generale e relativa cartografia nonché dalla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non ricapitano in pubbliche fognature di cui al Titolo III della presente legge.

Lo studio generale è depositato presso i competenti uffici regionali ed è consultabile da chiunque ne abbia interesse.

Gli aggiornamenti del Piano vengono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta fatta salva l'applicazione della Legge 11 maggio 1989, n. 183 avendo riguardo in modo specifico ai contenuti delle lettere h) ed i) della medesima legge.

Art. 2.

Obiettivi del Piano

Oltre agli indirizzi programmatici sono obiettivi del Piano:

- la tutela della salute pubblica;
- il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche quali-quantitative atte a garantire la possibilità di utilizzo secondo le destinazioni d'uso indicate dal presente Piano e dagli altri strumenti di pianificazione vigenti in materia;
- la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;
- la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione;
- l'ottimizzazione tecnico-economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

Art. 3.

Norme attuative

Fatte salve le competenze già attribuite alle Amministrazioni Provinciali della normativa vigente e quelle che ad esse saranno ulteriormente attribuite in materia dalla legislazione regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 gli obiettivi di cui all'art. 2 vengono perseguiti mediante:

- la programmazione, la pianificazione e l'attuazione degli interventi;

- la individuazione degli usi consentiti delle acque;
- la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;
- la regolamentazione dei sistemi di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee;
- l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;
- l'imposizione dei limiti di accettabilità;
- il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli Enti Locali;
- il controllo sulla gestione degli apprestamenti e dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Art. 4.

Modalità di attuazione

L'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e lo smaltimento dei liquami sul suolo e sottosuolo dovranno essere attuati nella stretta osservanza dei criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri in data 4 febbraio 1977.

Per le modalità di smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione si applica la normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti fatta salva la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 19 relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 5.

Piani di intervento

Il conseguimento degli scopi del Piano è di preminente interesse regionale e viene attuato mediante programmi di intervento secondo le competenze spettanti in materia alla Regione, alle Province ed ai Comuni.

L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed agli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

Ferma restando la vigente normativa in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, gli interventi relativi ad opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotti, fognatura e depurazione, di qualsiasi importo, sono soggetti a valutazione preventiva degli uffici regionali che esprimeranno il parere di coerenza con gli obiettivi e finalità del Piano Regionale di risanamento.

Art. 7.

Scarichi nelle acque di mare

Sono attribuite ai comuni, ai sensi della legge regionale 20 marzo 1981, n. 4 le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare gli scarichi liquidi provenienti dagli insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili.

Art. 8.

Consorzio per le aree di sviluppo industriale

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per lo sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per lo sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

Le industrie limitrofe agli agglomerati e ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

I Consorzi di cui al presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati. I Regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta Regionale.

I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste anche con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

Art. 9.

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini della uniformità della raccolta dei dati.

In attesa della emanazione ai sensi degli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della Legge regionale di disciplina delle funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni in materia di controllo degli scarichi nelle acque, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi resta in capo ai Comuni.

Art. 10.

Revoca delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa regionale vigente.

Sono fatte salve le specifiche competenze attribuite nella materia del presente articolo alle Amministrazioni Provinciali dalla normativa statale vigente.

L'Autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

Art. 11.

Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare

Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

Art. 12.

Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

È istituito il Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni di consulenza della Giunta Regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da altro assessore da lui delegato che lo presiede;

b) dai responsabili dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione di Potenza e Matera;

c) da quattro docenti universitari esperti in ingegneria sanitaria, in idraulica, in geologia e in agraria;

d) da quattro dirigenti regionali appartenenti ai Dipartimenti Assetto del Territorio, Sicurezza Sociale, Ambiente, Agricoltura e Foreste.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al VII.

Alla nomina dei componenti indicati alle lettere c) e d) nonché alla nomina del segretario provvede la Giunta Regionale contestualmente all'adozione dell'atto di costituzione del Comitato stesso.

Spetta al Comitato in particolare esprimere parere, su richiesta del Presidente della Giunta e degli Assessori in ordine a questioni rilevanti attinenti alle materie oggetto del Piano di risanamento delle acque nonché formulare proposte ai competenti organi regionali ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano medesimo.

TITOLO II

USO DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 13.

Fabbisogni

Le risorse idriche della Regione sono destinate a soddisfare:

- gli usi civili;
- gli usi irrigui;
- gli usi industriali.

Ai fini della presente normativa l'uso civile dell'acqua è prioritaria. Per usi civili dell'acqua purché derivata da sistemi pubblici di distribuzione si intendono: il domestico, il commerciale, il comunitario, l'industriale (per uso potabile degli addetti).

Le acque destinate al consumo umano, utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine sia che si tratti di acque fornite al consumo, che di acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincoli di destinazione delle acque ai fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Prelievi

I prelievi per i vari usi sono effettuati:

- a) da sorgenti;
- b) da falde sotterranee, freatiche ed artesiane attraverso pozzi e/o gallerie filtranti;
- c) da acque superficiali quali laghi e fiumi, serbatoi naturali e/o artificiali.

La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui ai precedenti punti a) e b) sono sottoposte alla tutela della Regione anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 11 maggio 1989, n. 183 nonché della disciplina vigente per la salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

La presente disciplina non si applica alle acque termali e minerali.

È fatta salva l'applicazione della Legge regionale 16 aprile 1984, n. 9, recante norme sulla protezione del bacino idrominerale del Vulture e relativo regolamento d'attuazione.

Art. 15.

Aquedotto, impianti di fognatura e depurazione

Ai fini della presente normativa:

a) per acquedotto si intende il complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto e di distribuzione delle acque;

b) per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazione atto a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi tutte le acque di scarico superficiali e/o derivanti dalle attività in generale;

c) per impianto di depurazione si intende l'insieme di opere atte a migliorare la qualità delle acque reflue di qualsiasi provenienza al fine del loro abbandono e/o riutilizzo nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Ai fini della progettazione, esecuzione delle opere acquedottistiche, fognarie e depurative si applicano i criteri metodologici e le norme tecniche contenute negli allegati 2, 3, 4 e 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato Internazionale delle acque e successive normative statali in materia.

Art. 16.

Controlli

Nei rispettivi territori di competenza i controlli relativi alla buona qualità delle acque destinate al consumo umano, demandate dalla normativa vigente alla Pubblica amministrazione, sono esercitati dai competenti Servizi e Presidi del Servizio Sanitario regionale.

Art. 17.

Autorizzazione alla escavazione di pozzi e/o trincee per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee

La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio regionale competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista all'uopo abilitato per legge:

a) relazione geologica con elementi di idrogeologia;

b) corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;

c) planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con l'ubicazione del pozzo, nonché di tutti gli altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m. 500;

d) piano di massima dell'estrazione od utilizzazione che si intende praticare.

Le domande sono istruite, in applicazione del secondo comma dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal competente ufficio regionale. L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata prima della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre 6 mesi.

L'autorizzazione è nominativa e può essere volturata con provvedimento espresso dall'autorità che l'ha rilasciata. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Regione che provvede definitivamente, sentito il competente Ufficio Regionale a difesa del suolo ai sensi della legge regionale n. 23/90.

L'autorizzazione alle ricerche può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

I risultati della ricerca devono essere depositati presso l'ufficio regionale competente.

Art. 18.

Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterranee

L'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale.

L'utilizzazione dell'acqua rinvenuta è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione che dovrà essere richiesta al competente ufficio regionale allegando all'istanza i seguenti atti:

a) corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;

b) planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con l'ubicazione del pozzo nonché di tutti gli altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m. 500;

c) relazione tecnica generale, nella quale dovranno essere specificati:

1) l'uso dell'acqua;

2) il tipo di perforazione eseguito;

3) la profondità ed il diametro del pozzo;

4) le caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;

d) relazione geologica ed idrologica con particolare riguardo alla:

1) stratigrafia e precisazione della permeabilità degli strati;

2) prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in particolare:

tipo, potenza e profondità di installazione della pompa; misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell'abbassamento residuo del pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini;

misura della portata e definizione della portata di esercizio, con calcoli e diagrammi;

e) analisi delle acque emunte.

L'autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata dal competente Ufficio Regionale.

Art. 19.

Autorizzazione all'esercizio dei pozzi

I titolari dei pozzi già escavati senza autorizzazione devono farne richiesta, entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità di richiesta sono:

a) per i pozzi di profondità compresa entro 30 mt. dal piano campagna deve allegare all'istanza la documentazione di cui alle lettere a), b), ed c) dell'art. 18;

b) per i pozzi di profondità superiore ai 30 mt. secondo le modalità di cui all'art. 18.

La sanatoria potrà essere negata in mancanza dei dati oggettivi richiesti e in presenza di motivate ragioni di ordine idrogeologico, sanitario, ambientale e termale.

I pozzi escavati senza la prescritta autorizzazione e/o quelli ai quali fosse stata negata la sanatoria, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro il termine definito dall'ufficio regionale competente.

Il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale esiste il pozzo, che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo da 1 a 10 volte quello del costo di escavazione valutato a prezzi correnti dal competente ufficio regionale.

Art. 20.

Risorse idriche non convenzionali

La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi, tra l'altro, le acque reflue comunque trattabili.

La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'effluente trattato.

L'uso diretto delle risorse non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 12.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE.

Art. 21.

Generalità

Le norme di cui al presente articolo hanno per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, tenuto conto delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissate dalle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del Piano regionale di risanamento delle acque;

b) la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti ed indiretti, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980.

Art. 22.

Recupito degli scarichi

Ai fini della presente normativa gli scarichi possono recapitare:

- a) nelle acque di mare nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 23;
- b) nei fiumi, nei laghi e serbatoi naturali e/o artificiali;
- c) sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 23.

Scarichi a mare

Lo scarico diretto delle pubbliche fognature nella fascia marina costiera è consentito solo se i liquami rispettano i limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo scarico delle pubbliche fognature aventi le caratteristiche diverse dalla tabella A, è consentito solo se allontanato, con apposita condotta marina, dalla fascia costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione.

La distanza dello scarico finale della linea di battaglia, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina saranno determinati sulla base di studi mirati a verificare che le condizioni meteorologiche, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da diluire e allontanare convenientemente gli effluenti dalla costa.

L'adeguamento delle norme di cui ai precedenti commi deve essere attuato, ove necessario, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Divieti

È vietato lo scarico diretto delle pubbliche fognature:

- a) in acque sotterranee;
- b) nei canali di bonifica;
- c) nelle foci dei fiumi;
- d) nel sottosuolo al di sotto dei due metri dal piano campagna.

Gli scarichi indicati al precedente comma debbono essere eliminati, ove già esistenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in acque a debole ricambio, in corpi idrici con stato trofico alterato e bacini idrogeologici di acque minerali e termali, devono essere conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e, ove esistenti, devono conformarsi a tali limiti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'applicazione di leggi regionali recanti norme sulla protezione dei bacini idrominerali e termali.

Art. 25.

Pubblica fognatura ed impianti di depurazione

Ai fini del presente titolo si intendono per pubbliche fognature e per impianti di depurazione le opere o i complessi di opere indicati al precedente art. 15, gestiti dagli Enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 26.

Classificazione delle pubbliche fognature

Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:

— appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero anche da insediamenti produttivi e se i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, rientrano nei limiti di qualità previsti dalla tabella I;

— appartengono alla seconda classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili e se i liquami, come sopra localizzati, non rientrano nei limiti di qualità previsti dalla tabella I.

Art. 27

Pubbliche fognature esistenti nella prima classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 26 che recapitano in corpi d'acqua superficiali sono soggetti alle seguenti norme:

a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III.

Art. 28.

Pubbliche fognature esistenti nella seconda classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 26, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:

a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III.

Art. 29.

Pubbliche fognature nuove della prima e seconda classe

Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in corpi d'acqua superficiali la cui costruzione abbia inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella III.

Art. 30.

Scarichi fognari in suolo

Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo e nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dalla Autorità sanitaria locale.

Art. 31.

Gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione

Gli Enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 25 sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i relativi regolamenti, e comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi di insediamenti produttivi e civili che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli artt. 27, 28 e 29.

Gli Enti gestori della pubblica fognatura, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario da parte della competente Autorità di controllo su conforme parere del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

Art. 32.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.

I titolari degli insediamenti civili nuovi che scaricano in pubbliche fognature devono munirsi dell'autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

Art. 33.

Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili

Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. h) dell'art. 21 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C aventi le caratteristiche di cui ai successivi artt. 34, 35 e 36.

Art. 34

Classe A

Nella Classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.

Rientrano nella stessa classe:

a) gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

b) le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

c) gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Agli effetti del II comma lett. c), si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di qualità indicati dalla tabella 1 della presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Art. 35.

Classe B

Nella Classe B sono compresi:

- gli insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

Art. 36.

Classe C

Nella Classe C sono comprese le imprese agricole ivi comprese le cooperative che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta q.li di peso vivo di bestiame;

- imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. 37.

Insediamento esistente

Agli effetti della presente disciplina si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la concessione edilizia prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione ai sensi dell'art. 15, comma primo della Legge 10 maggio 1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della qualità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonché ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti e alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.

L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. È fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.

Art. 39.

Controlli ed autorizzazioni comunali

L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1-quater della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal comune territorialmente competente.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consorziali e dai Piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.

Art. 40.

Scarichi esistenti della Classe A

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe A di cui all'art. 34 sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;

2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria locale;

3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. e una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora adottino processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione sul terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'Autorità sanitaria locale fino all'entrata in vigore di apposito regolamento regionale.

Art. 41.

Scarichi nuovi della Classe A

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe A di cui all'art. 34 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 40 sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.

Art. 42.

Scarichi esistenti della Classe B

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe B di cui all'art. 34, sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge a quelli della Tabella III;

2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;

3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.

È vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

È ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.

Art. 43.

Scarichi nuovi della Classe B

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe B di cui all'art. 34 sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 42 salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.

Art. 44.

Scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'Autorità sanitaria, i secondi.

Art. 45.

Scarichi esistenti della Classe C

Gli scarichi degli insediamenti civili della Classe C di cui all'art. 36 sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

— entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;

— entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;

— entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità definitivi di cui alla allegata Tabella III;

2) nel caso di recapito sul suolo:

— la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q./Ha di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000 mc.Ha/anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo capolinea dell'art. 36;

— qualora detti liquami recapitano sul suolo non agricolo, le quantità massima ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno all'Autorità di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al pH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.

È ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo.

Art. 46.

Scarichi nuovi della Classe C

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C di cui all'art. 36 che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.

Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.

Art. 47.

Custodia dei liquami

I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 36 dovranno essere raccolti e conservati prima dello smaltimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.

Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incontaminazione pubblica e non provocare l'inquinamento delle acque sotterranee.

Art. 48.

Contenitori per lo stoccaggio dei liquami

I contenitori di cui all'art. 47 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:

- la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;
- l'articolazione in due scomparti, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello sversamento, non inferiore a 60 giorni;
- l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 m. dagli edifici di civile abitazione, a 20 m. dai confini di proprietà e a 300 m. dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'Autorità di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

Art. 49.

Cautela igienico-sanitaria ed ambientale per lo sversamento di liquami degli insediamenti di Classe C

1) Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 36 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno;

2) È vietato lo sversamento di liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati a essere consumati crudi da parte dell'uomo;

3) Lo sversamento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili;

4) Lo sversamento sul suolo agricolo è consentito purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non degradabili;

5) Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame;

6) Lo sversamento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosol.

Le quantità dei liquami per ettaro fissate dall'art. 45 potranno essere modificate dalle Autorità Comunali in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato 5.

Art. 50.

Divieto di sversamento

Lo sversamento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della Classe C è vietato:

- a) nelle aree urbane;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato previsto dal Piano Regolatore Generale;
- d) nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
- e) nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui ai Piani Regolatori Generali;
- f) nelle superfici golenali;
- g) nelle riserve naturali;
- h) nelle aree ricoperte da bosco;
- i) nelle aree calanchive;
- j) nei parchi naturali, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 51.

Definizione del suolo agricolo

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale, o comunque è oggetto di commercio.

TITOLO IV

NORME INTEGRATIVE E FINALI

Art. 52.

Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria

Le autorità sanitarie competenti potranno adottare in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le esigenze relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Art. 53.

Altri scarichi

Per gli scarichi non espressamente disciplinati si applicano le norme della legge 319/76 come integrata e modificata, della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 nonché quelle dell'Autorità sanitaria competente.

Art. 54.

Revoca delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli artt. 15 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il mancato adeguamento alle presenti disposizioni.

Prima di revocare l'autorizzazione l'autorità competente al controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

Art. 55.

Sanzioni

Le violazioni alla presente normativa potranno essere sanzionate con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 56.

Entrata in vigore

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994.

BOCCIA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale concernente: «Piano di risanamento delle acque - Tutela uso e risanamento delle risorse idriche».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il Governo ha osservato che l'autorizzazione provvisoria di cui al quarto comma dell'art. 39 non può riguardare gli scarichi di sostanze pericolose individuate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.

Inoltre, il Governo, ha segnalato gli errori materiali contenuti nell'art. 1, ultimo comma, dove il riferimento alla lettera *h)* e *i)* della legge 183/1989 si deve intendere integrato dal richiamo all'art. 3 della legge medesima e nell'art. 4, ultimo comma, dove il numero di riferimento per il decreto legislativo 27 gennaio 1992 è 99 e non 19.

Il Commissario del Governo
PROFILI

(Omissis).

94R0099

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 4.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 16 del 29 marzo 1993 avente ad oggetto «Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 16 del 29 marzo 1993 è aggiunto il seguente comma: «Sino a quando non sia costituito il Collegio Regionale dei maestri di sci, le relative funzioni sono svolte dalla Giunta Regionale».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994.

BOCCIA

94R0100

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 avente ad oggetto: «Norme per lo sviluppo dell'agriturismo in Basilicata».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al primo comma, la Giunta Regionale, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'agriturismo, stabilisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, le azioni da finanziare in relazione alle aree.

Le domande saranno esaminate, per ciascuna delle azioni da finanziare, in ordine cronologico sino all'esaurimento delle risorse; le pratiche non finanziate per mancanza di disponibilità finanziarie saranno restituite agli interessati».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1986, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* l'allestimento di spazi attrezzati e limitrofi ai fabbricati adibiti ad attività agrituristiche da destinare alla pratica sportiva e ricreativa;

«*e-ter)* l'arredo a verde di aree interessate alle attività agrituristiche».

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale n. 14/1986, come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 35, è così ulteriormente modificato:

a) al terzo comma, le parole «35 anni» sono sostituite con le seguenti: «40 anni»;

b) fra il quinto ed il sesto comma è inserito il seguente:

«Tutti gli imprenditori agricoli interessati alle attività agrituristiche e che abbiano i requisiti di cui alle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 16 luglio 1993, n. 31 potranno chiedere, per le opere previste alle lettere *e-bis)* ed *e-ter)* del precedente art. 12, un contributo aggiuntivo che in ogni caso non potrà superare lire venti milioni».

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994.

BOCCIA

94R0101

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 6.**Modifica al programma di cui all'allegato A dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il programma di cui all'allegato A dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1993, n. 23, relativamente alla USL n. 1 - Ospedale di Rionero - Riorganizzazione per aree omogenee - Area medica - Medicina generale con attività aggregate di nefrologia e dialisi, di diabetologia e gastroenterologia, al terzo capoverso, è così modificato:

«L'organico medico viene integrato da n. 1 posto di aiuto gastroenterologo e da n. 1 posto di assistente, da n. 1 posto di aiuto nefrologo e da n. 1 posto di assistente nefrologo per il potenziamento del servizio di dialisi».

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994

BOCCIA

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA**

Legge regionale concernente: «Modifica al Programma di cui all'allegato A dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 23».

Si restituisce la Legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Il Governo ha, inoltre, osservato che la modifica al predetto programma deve essere in linea con i criteri di cui all'art. 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502/1992 così come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g., D.L.vo n. 517/93.

**Il Commissario del Governo
PROFILI**

94R0102

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1994, n. 7.**Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1981 recante «Norme per l'incentivazione della raccolta e distruzione del sangue».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 55 è così modificato:

«Tale misura non potrà essere comunque superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione di L. 300 per il numero dei residenti nella U.S.L. che concede il contributo».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 17 gennaio 1994

BOCCIA

94R0103

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 2.****Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Art. 1.**Finalità*

1. La regione Lombardia con la presente legge definisce e regola, tra le attività tipiche e tradizionali delle popolazioni alpine, la professione di maestro di sci nelle discipline alpina e dello sci da fondo, compreso lo sci estivo, in attuazione alla legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», per una migliore qualificazione dell'offerta turistica.

*Art. 2.**Figura professionale*

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole od a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. L'attività dei maestri di sci si può svolgere nelle aree sciistiche riconosciute dalla regione Lombardia, in attuazione della legge regionale vigente in materia di ordinamento delle piste per la pratica dello sci.

*Art. 3.**Albo professionale dei maestri di sci*

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della regione, dal collegio regionale dei maestri di sci, di cui al successivo art. 15.

2. I maestri che intendono esercitare la professione nel territorio regionale devono essere iscritti nell'albo della regione Lombardia.

3. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo e stabilisce la divisa di maestro di sci della Lombardia.

Art. 4.

Modalità di iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci della Lombardia coloro che sono in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione per le rispettive discipline alpine e dello sci da fondo, conseguita con modalità di cui al successivo art. 5, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente alla comunità economica europea (CEE);

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità socio sanitaria locale (USSL) del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport, con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'abilitazione tecnica di cui al precedente primo comma deve essere comunque conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione tecnica in data anteriore ai tre anni, siano in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 37/82, oppure abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 ed abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al successivo art. 11 entro il triennio precedente.

Art. 5.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dell'apposito corso tecnico-didattico e culturale, di cui al successivo art. 7 ed il superamento del relativo esame, di cui al successivo art. 8 della presente legge.

2. I corsi sono organizzati dalla regione con la collaborazione del collegio regionale di cui al successivo art. 15, nonché degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali (FISI) per quanto riguarda i corsi tecnico-didattici, secondo le modalità da stabilire in accordo con il collegio nazionale dei maestri di sci e quelle previste dal successivo art. 7.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, è rilasciata dalla giunta regionale, rispettivamente per la disciplina alpina e per quella dello sci da fondo, e dalla stessa revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.

4. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci per la sola disciplina alpina non possono impartire lezioni nella disciplina dello sci da fondo e viceversa.

La violazione di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma del successivo art. 21.

Art. 6.

Consulta regionale

1. È costituita presso il settore commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero della giunta regionale una consulta permanente, quale organo proposto allo studio e alla formulazione dei programmi dei corsi e degli esami per i candidati maestri di sci e per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale di tutti gli iscritti all'albo regionale, di cui al precedente art. 3.

2. La consulta è organo della giunta regionale, è istituita dalla stessa ogni cinque anni, con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, ed è composta da:

a) l'assessore regionale al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero, che la presiede;

b) il dirigente del servizio sport e tempo libero, con funzione di presidente in assenza dell'assessore;

c) l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale o il dirigente del servizio formazione professionale, se delegato;

d) il presidente del collegio regionale dei maestri di sci o suo delegato;

e) il presidente dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, o suo delegato;

f) due rappresentanti degli istruttori nazionali, rispettivamente uno per lo sci alpino ed uno per lo sci da fondo, nominati tra coloro che sono residenti in Lombardia, su indicazione della FISI.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Ai componenti della consulta è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati e collegi comunque denominati» e successive modificazioni.

Art. 7.

Corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci

1. La giunta regionale, sentita la consulta di cui al precedente art. 6, promuove almeno ogni due anni un corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci per ciascuna disciplina, di cui al precedente art. 1 e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione.

2. Il corso ha una durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento e prevede periodi di preparazione tecnico-didattica e culturale.

3. Il corso è organizzato secondo i principi e le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni, sentito il parere della consulta regionale. I programmi del corso e del relativo esame sono attuati con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della FISI.

4. La partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame per maestro di sci sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della CEE;

c) possesso di diploma di scuola dell'obbligo;

d) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla USSL del comune di residenza, o da un centro di medicina dello sport con data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

e) attestazione del superamento della prova attitudinale tecnico-pratica, sostenuta davanti la competente sottocommissione tecnica della regione Lombardia, di cui al successivo art. 10.

5. La domanda per la partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame corredata dai documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), deve essere inoltrata al settore istruzione e formazione professionale della giunta regionale.

6. La giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della consulta, indice, almeno ogni due anni, una prova attitudinale tecnico-pratica nelle rispettive discipline alpine e dello sci da fondo al fine di individuare i candidati idonei a frequentare il corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. Le prove si effettuano davanti alla sottocommissione tecnica di cui al successivo art. 10 ed i requisiti richiesti al candidato sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente quarto comma.

7. La sottocommissione ha facoltà, durante lo svolgimento delle prove, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.

Art. 8.

Esami di abilitazione

1. Gli esami per l'abilitazione della professione di maestro di sci sono indetti annualmente in due sessioni dalla giunta regionale, vengono effettuati davanti all'apposita commissione regionale di cui al successivo art. 10 e consistono nelle seguenti prove:

- tecnico-pratica;
- didattica;
- teorico-culturale.

2. L'ammissione agli esami di cui al precedente comma è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di formazione e preparazione, di cui al precedente art. 7.

3. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; successivamente è ammesso alla prova teorico-culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova tecnico-pratica consente di frequentare nuovamente il corso di formazione e preparazione dell'esame medesimo, senza necessità di dover ripetere la prova attitudinale tecnico-pratica. In questo caso la partecipazione al corso non è obbligatoria, ma è comunque vincolata all'accettazione della domanda da parte del settore istruzione e formazione professionale. Il candidato che non ha superato la prova tecnico-pratica ha la facoltà di ripetere l'esame una sola volta in ogni sessione utile, entro i due anni successivi.

4. Il mancato superamento della prova didattica e/o della prova teorico-culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione utile successiva, entro un termine massimo di due anni dal mancato superamento della prima prova. Allo scadere di tale termine, qualora l'intera serie di prove previste per l'attestazione professionale non siano state superate, il candidato perde il diritto di accedere ai corsi ed agli esami e deve ripetere nuovamente e superare la prova attitudinale tecnico-pratica.

5. I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, a mezzo del servizio postale raccomandato, la domanda di ammissione alla prova attitudinale ed agli esami abilitativi almeno quattordici giorni prima della data fissata per il loro espletamento. Le domande prive della idonea documentazione richiesta dalla presente legge, non sono accettate e, di conseguenza, restituite con provvedimento motivato.

6. La giunta regionale rende noto, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia (BUR), i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento. Il predetto Bollettino ufficiale della regione Lombardia viene diffuso a tutte le scuole di sci della regione.

7. La sottocommissione tecnica ha facoltà, durante lo svolgimento delle prove tecnico-pratiche, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.

Art. 9.

*Istruttori delle scuole militari alpine
e atleti della rappresentativa nazionale di sci*

1. Gli istruttori delle discipline alpina e dello sci da fondo in forza presso le scuole militari alpine, in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità militare, possono essere ammessi direttamente ai corsi di preparazione e formazione prescindendo dall'effettuazione della prova attitudinale tecnico-pratica.

Nel caso in cui l'istruttore delle scuole militari alpine fosse in congedo, ha la possibilità di accedere al corso entro due anni dal collocamento in congedo.

2. Si prescinde in ogni caso dalla prova attitudinale per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, nei tre anni precedenti l'organizzazione del corso, delle squadre nazionali per le discipline alpina e per lo sci da fondo, limitatamente alle rispettive specialità.

Art. 10.

Commissioni d'esame

1. Gli esami di cui al precedente art. 8 sono espletati da due distinte commissioni, una per la disciplina alpina ed una per lo sci da fondo, nominate dal presidente della giunta regionale e presiedute dall'assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero ed in sua vece dal dirigente del servizio medesimo o suo delegato.

2. La commissione per la disciplina alpina è composta da:

a) tre istruttori nazionali di sci per la disciplina alpina, iscritti nell'albo regionale e scelti dalla giunta regionale in base ad un elenco di sci nominativi indicati dal collegio regionale dei maestri di sci;

b) tre maestri di sci per la disciplina alpina iscritti nell'albo regionale e scelti dalla giunta regionale in base ad un elenco di sci nominativi indicati dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un maestro di sci che sia anche guida alpina, iscritto nell'albo regionale delle guide alpine, esperto dei rischi, del soccorso e dell'orientamento in montagna, indicato dal collegio regionale delle guide alpine;

e) un esperto della legislazione nazionale e regionale inerente la professione di maestro di sci;

f) un esperto in materia educativo-culturale;

g) un esperto di turismo, ecologia e ambiente;

h) un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina.

3. La commissione per la disciplina dello sci da fondo è composta da:

a) tre istruttori nazionali per la disciplina dello sci da fondo, iscritti nell'albo regionale e scelti dalla giunta regionale in base ad un elenco di sci nominativi indicati dal collegio regionale dei maestri di sci;

b) tre maestri di sci per la disciplina dello sci da fondo iscritti nell'albo regionale e scelti dalla giunta regionale in base ad un elenco di sci nominativi indicati dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un maestro di sci che sia anche guida alpina iscritto nell'albo regionale delle guide alpine, esperto dei rischi, del soccorso e dell'orientamento in montagna, indicato dal collegio regionale delle guide alpine;

e) un esperto in materia educativo-culturale;

f) un esperto di turismo, ecologia e ambiente;

g) un esperto della legislazione nazionale e regionale inerente alla professione di maestro di sci;

h) un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina.

4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche e didattiche le commissioni sono articolate in sottocommissioni.

5. La sottocommissione per la disciplina alpina è così composta:

a) dall'assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero ed in sua vece dal dirigente del servizio medesimo o suo delegato, che la presiede;

b) dai tre istruttori nazionali per la disciplina alpina indicati alla lett. a) del precedente secondo comma;

c) dai tre maestri per la disciplina alpina indicati alla lett. b) del precedente secondo comma.

6. La sottocommissione per la disciplina dello sci da fondo è così composta:

a) dall'assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero ed in sua vece dal dirigente del servizio medesimo o suo delegato, che la presiede;

b) dai tre istruttori nazionali per la disciplina dello sci da fondo indicati alla lett. a) del precedente terzo comma;

c) dai tre maestri per la disciplina dello sci da fondo indicati alla lett. b) del precedente terzo comma.

7. Per ciascun gruppo di membri facenti parte delle commissioni e delle sottocommissioni sono nominati con le stesse modalità altrettanti membri supplenti.

8. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono espletate da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

9. Ai componenti delle commissioni regionali spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza nella misura indicata di anno in anno dalla giunta regionale per le commissioni esaminatrici previste dalla legge regionale n. 95/80 e successive modificazioni.

10. La regione provvede all'ospitalità della commissione, nonché alle spese organizzative e tecniche necessarie all'espletamento delle prove.

11. In occasione dei lavori delle commissioni e sottocommissioni, qualora vi fossero membri effettivi assenti, vengono convocati uno o più membri supplenti per la sostituzione.

12. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento delle commissioni o che possono recare, comunque, pregiudizio alla regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o regolamenti, il presidente della giunta regionale può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento delle commissioni, ovvero alla sostituzione di uno o più componenti delle stesse.

13. La commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale, dura in carica due anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Art. 11.

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. La giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle due discipline alpina e dello sci da fondo e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione.

2. Per l'insegnamento nei predetti corsi la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica degli istruttori nazionali, iscritti negli albi professionali tenuti dal collegio regionale, dando la precedenza agli iscritti nell'albo del collegio della regione Lombardia.

3. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla regione, sentita la consulta, avvalendosi per la parte tecnico-didattica degli istruttori nazionali.

4. Gli iscritti all'albo professionale hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di maestro di sci, di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere la idoneità psico-fisica nei modi previsti dalla lett. c), primo comma del precedente art. 4 e di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento: sono esentati da tali obblighi i maestri-istruttori in regola con gli aggiornamenti annuali FISL.

5. In caso di impossibilità di frequenza dei corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la possibilità di esercitare la professione è prorogata fino alla frequenza di tale corso ed in ogni caso per un periodo massimo di un anno, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente comma e agli altri requisiti di legge.

6. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie branche dell'insegnamento-oggetto della professione, mediante la frequenza con esito favorevole di corsi di formazione organizzati secondo le modalità determinate dalla regione, sentito il collegio regionale.

Art. 12.

Formazione istruttori e corsi di specializzazione

1. La FISL, quale emanazione del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), provvede alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, come corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dall'art. 6, 7, 10 ed 11 della legge-quadro n. 81/91.

2. In base alle esigenze ed alla evoluzione tecnica dello sci la regione, sentita la consulta e d'intesa con il collegio regionale, può istituire corsi ed esami di specializzazione per maestri di sci e per direttori di scuole di sci.

Le materie d'insegnamento ed i programmi dei corsi sono indicati dalla giunta regionale sentito il collegio regionale dei maestri di sci.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla giunta regionale sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci. Esse sono composte dall'assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero o suo delegato che la presiede, dal presidente del collegio o suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 13.

Programmazione dei corsi ed assicurazione

1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti art. 7 e 12 sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto, dalla legge regionale n. 95/80 e successive modificazioni.

2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni, di cui al precedente art. 10, degli insegnanti e degli allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

Art. 14.

Tariffe

1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci, da parte delle scuole di sci autorizzate dalla regione, vengono fissati entro il 30 aprile di ogni anno dalla giunta regionale, sulla base delle proposte presentate dal collegio regionale, dei maestri di sci, prevedendo tariffe diverse per lezioni individuali, di gruppo di non più di quattro allievi e per lezioni collettive per gruppi di non più di dieci allievi.

2. La tariffa di cui al comma precedente è unica per tutto il territorio regionale.

3. Tariffe preferenziali possono essere praticate per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di maestri di sci stranieri a favore di organizzazioni estere.

Art. 15.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell'albo della regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto dagli eletti fra tutti i membri del collegio, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino e da fondo, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del successivo terzo comma;
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale, come previsto all'art. 15 della legge-quadro n. 81/91;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione inerente la professione, che la venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in collaborazione con le competenti autorità regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lett. d) del precedente terzo comma, spettano alla giunta regionale.

Art. 16.

Maestri di sci di altre regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia debbono richiedere, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, l'iscrizione nell'albo professionale della regione Lombardia.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo. Il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione in albi di altre regioni.

3. I maestri di sci iscritti in albi di altre regioni, che intendono esercitare per periodi superiori ai quindici giorni in Lombardia, debbono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia, indicando la/e località scistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti dai loro allievi dalle regioni o province autonome o da altri Stati.

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare l'attività professionale per periodi superiori a quindici giorni nell'ambito regionale devono richiedere preventivamente il nullaosta del collegio regionale. Quella dei maestri di sci stranieri intendendo esercitare stabilmente nell'ambito regionale è richiesta l'iscrizione nell'albo professionale regionale. Il nullaosta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati nel precedente art. 4 ed al riconoscimento, da parte della FISL, in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

Art. 17.

Esercizio della professione di maestro di sci in forma singola

1. Chi svolge l'attività in forma singola deve comunicare al collegio regionale dei maestri di sci:

- a) il numero delle polizze assicurative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivati dallo svolgimento dell'insegnamento;
- b) il documento relativo alla propria posizione fiscale.

2. Quanto sopra previsto è obbligatorio non solo per chi svolge l'attività in forma singola, ma anche per i maestri di sci provenienti da altre regioni.

3. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci e regolarmente iscritti all'albo professionale di altra regione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine, qualora siano in visita in Lombardia con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza al collegio regionale maestri di sci; tale attività non deve, peraltro, eccedere i quindici giorni nell'arco della medesima stagione.

Art. 18.

Suole di sci

1. L'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento della pratica dello sci è soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei seguenti requisiti, da documentarsi a carico dei richiedenti:

- a) organico costituito da un numero minimo di dodici maestri di sci, in possesso di regolare abilitazione ed iscritti all'albo regionale, salvo deroga concessa dalla giunta regionale per i comuni dove non esistano almeno dodici maestri di sci residenti; tale organico deve essere composto da maestri di sci non appartenenti ad altre scuole di sci, nelle scuole che esercitano l'insegnamento dello sci da fondo il numero minimo dell'organico è ridotto a cinque unità;
- b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;
- c) organizzazione su base associativa o cooperativa, esclusivamente riservata ai maestri di sci iscritti all'albo e con un ordinamento interno a base democratica, che stabilisca la ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci, in ragione delle loro effettive prestazioni;
- d) la direzione della scuola di sci deve essere affidata ad un maestro con qualifica di direttore ed a questo è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
- e) coordinamento con le attività turistiche della stazione, allo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
- f) impegno della scuola a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;
- g) collaborazione con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive e gli enti turistici, per favorire ed agevolare la pratica dello sci nelle scuole, l'attività sportiva dei cittadini e la promozione turistica;
- h) stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dall'attività di insegnamento;
- i) la denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

Art. 19.

Apertura di scuole di sci

1. L'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci è rilasciata dalla giunta regionale in presenza dei requisiti previsti dal precedente art. 18, sentito il collegio regionale maestri di sci ed il comune dove la scuola ha sede.

2. I pareri di cui al comma precedente debbono pervenire alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e responsabilizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà d'esercizio autonomo della professione.

4. Una scuola può aprire degli uffici periferici nell'ambito comunale al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del comune medesimo.

5. Le scuole di sci autorizzate dalla regione si distinguono in:

- scuola di sci estiva;
- scuola di sci invernale.

6. La specifica denominazione di «Scuola di sci estiva-invernale» è subordinata ad una relativa distinta domanda.

7. L'appartenenza di un maestro di sci ad una scuola di sci invernale può consentire l'appartenenza ad una scuola di sci estiva, limitatamente però al periodo di funzionamento della medesima e nella sola stagione estiva e viceversa.

8. Nel rispetto dei requisiti di cui al precedente comma è sufficiente per le scuole di sci estive un organico di nove maestri.

9. La provincia, nel cui territorio hanno sede le scuole di sci, verifica annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati al precedente art. 18 della presente legge e ne dà comunicazione alla regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province.

10. Le scuole di sci sono tenute a comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno alla giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate. Le scuole estive devono inoltrare le suddette comunicazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.

11. La revoca del riconoscimento, prevista in assenza dei requisiti di cui sopra, è deliberata dalla giunta regionale, sentita la provincia competente e il collegio regionale dei maestri di sci.

Art. 20.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge-quadro n. 81/91, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa autorizzazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla giunta regionale, a norma del precedente art. 14, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

3. L'esercizio di scuola di sci comunque denominata quando non vi sia stata autorizzazione della giunta regionale, a norma del precedente art. 19, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 a carico in solido di ciascun maestro.

4. L'accertamento delle violazioni e la erogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dal presidente della giunta regionale secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti in Lombardia, sono inoltrati alla regione che ne riscuote i proventi secondo le procedure di legge.

Art. 22.

Vigilanza

1. Fermo restando le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organismi ed agenti operanti nella regione, la vigilanza nella applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalle province e dal collegio regionale dei maestri di sci.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 18 e 19, il servizio sport e tempo libero può disporre ispezioni ed accertamenti nelle sedi delle scuole di sci, avvalendosi di impiegati regionali a ciò incaricati e richiedendo in visione, se del caso, atti, documenti o prospetti delle scuole stesse.

Art. 23.

Regolamento di esecuzione e norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, sentito il collegio regionale maestri di sci, approva un apposito regolamento di esecuzione.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale, abilitati all'insegnamento dello sci, di cui all'art. 11 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci», previa presentazione in originale della documentazione di idoneità rilasciata dalla regione Lombardia, ai sensi della succitata legge regionale n. 37/82, oppure tutti i maestri di sci che abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.

3. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione Lombardia, attestando il possesso oltre che dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 37/82, del titolo di idoneità tecnico-didattico e culturale, conseguito a seguito della partecipazione ai corsi di formazione e del superamento dei relativi esami previsti dalle leggi regionali o provinciali, oppure attestando il superamento dell'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del regio decreto n. 635/40.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute di diritto come «Scuole di sci» le scuole autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 37/82 ed i direttori di scuola in carica si intendono confermati, nella loro qualifica con l'obbligo per gli stessi della frequenza e del superamento del primo corso di specializzazione per «Direttori di scuola di sci» che sarà indetto dalla regione.

5. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal presidente della giunta regionale, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle scuole di sci.

Tale assemblea è presieduta dal presidente della associazione di maestri di sci più rappresentativa in Lombardia o da suo delegato.

6. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale sono presentati alla giunta regionale che decide in proposito.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione della spesa per gli interventi di cui ai precedenti artt. 7, 10, 11, 12 e 13 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli

esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, concernente «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della regione» e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri relativi all'istituzione della consulta di cui al precedente art. 6 si provvederà mediante impiego delle somme stanziante nello Stato di previsione delle spese sul capitolo: 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

al titolo 3, categoria 3, è istituito per memoria il capitolo 3.3.694 «Quota di partecipazione alle prove attitudinali tecnico-pratiche, ai corsi di formazione, aggiornamento»;

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 3, settore 4, obiettivo 6, parte I, è istituito per memoria il seguente capitolo 3.4.6.1.3695 «Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonché degli esami abilitativi alla professione di maestro di sci».

Art. 25.

Abrogazione

1. La legge regionale 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci» è abrogata.

2. Tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relative alle prove attitudinali pratiche, ai corsi di formazione ed agli esami, vengono concluse nel rispetto della legge regionale 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci».

Art. 26.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BUR).

2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 1994

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1993 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 febbraio 1994 prot. n. 21402/246. 94R0254

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 3.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Addizionale all'imposta erariale di trascrizione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e

successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Lombardia, è determinata nella misura dell'80 per cento dell'imposta erariale dovuta su dette formalità ad eccezione delle formalità di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977 n. 952 e successive modificazioni, per le quali l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata nella misura del 50 per cento dell'imposta erariale.

2. La misura percentuale dell'addizionale, così come fissata dal comma 1, viene applicata alle formalità conseguenti ad atti formali e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale regionale, nonché all'accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

4. Con le modalità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 la regione Lombardia corrisponderà all'Automobile Club d'Italia i compensi per gli adempimenti ad esso affidati.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 1994

GIILARDOTTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1993 e
vistata dal commissario del Governo con nota del 4 febbraio 1994
prot. n. 22702/244.*

94R0255

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche all'allegato A) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette.

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione delle lettere b) e c) dell'allegato A)

1. La lettera b) dell'allegato A), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituita:

b) Riserve naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000):

- 1) Fontanile Brancalone (Bergamo);
- 2) Valle del Freddo (Bergamo);
- 3) Boschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia);
- 4) Piramide di Zone (Brescia);
- 5) Sorgente Fontani (Brescia);
- 6) Torbiere d'Isco (Brescia);
- 7) Valle di Bondo (Brescia);
- 8) Fontana del Guercio (Como);

- 9) Lago di Montorfano (Como);
- 10) Lago di piano (Como);
- 11) Lago di Sartirana (Como);
- 12) Riva orientale del lago di Alserio (Como);
- 13) Sasso Malascarpa (Como);
- 14) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio);
- 15) Naviglio di Melotta (Cremona);
- 16) Complesso morenico di Castelfranco Lagusello (Mantova);
- 17) Isola Boschina (Mantova);
- 18) Palude di Ostiglia (Mantova);
- 19) Valli del Mincio (Mantova);
- 20) Fontanile Nuovo (Milano);
- 21) Sorgenti della Muzetta (Milano);
- 22) Boschetto di Scaldasole (Pavia);
- 23) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia);
- 24) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia);
- 25) Monte Alpe (Pavia);
- 26) Marmite dei Giganti (Sondrio);
- 27) Paluaccio di Oga (Sondrio);
- 28) Piramidi di Postalesio (Sondrio);
- 29) Lago di Biandronno (Varese);
- 30) Lago di Ganna (Varese);
- 31) Palude Brabbia (Varese);
- 32) Adda Morta (Milano-Cremona);
- 33) Palata Menasciutto (Cremona);
- 34) Le Bine (Cremona-Mantova);
- 35) Isola Bescone (Mantova);
- 36) Monticchio (Milano);
- 37) Garzaia di Acqualunga (Pavia);
- 38) Garzaia del Bosco Basso (Pavia);
- 39) Garzaia della Carola (Pavia);
- 40) Garzaia della Cascina Isola (Pavia);
- 41) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia);
- 42) Palude Laja (Pavia);
- 43) Pian Cembro (Sondrio);
- 44) Bosco WWF Vanzago (Milano);
- 45) Valpredina (Bergamo);
- 46) Valle S. Antonio (Brescia);
- 47) Incisioni rupestri di Ceto, Paspario e Cimbergo (Brescia).

2. La lettera c) dell'allegato A), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituita:

c) Monumenti naturali: (cartografia in scala non inferiore a 1:5.000):

- 1) Masso di Arenaria rossa del Pernico (Brescia);
- 2) Il Baluton (Brescia);
- 3) Pietra Luna (Como);
- 4) Pietra Lentina (Como);
- 5) Pietra Nairola (Como);
- 6) Sasso di Preguda (Como);
- 7) Pietra Pendula (Como);
- 8) Sass Negher o Sasso Nero (Como);
- 9) Sasso di Guidino (Milano);
- 10) Preia Buia (Varese);
- 11) Sasso Cavallaccio (Varese);
- 12) Buco del frate (Brescia);
- 13) Cascate dell'Acqua Fraggia (Sondrio);
- 14) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia);
- 15) Garzaia della Vermesca (Pavia);
- 16) Garzaia di Colpenchio (Pavia);
- 17) Garzaia di S. Alessandro (Pavia);
- 18) Garzaia della Rinalda (Pavia);
- 19) Garzaia della Cascina Villarsca (Pavia);
- 20) Altopiano delle Cariatideghe (Brescia).

3. La gestione dei monumenti naturali, di cui ai punti 14), 15), 16), 17), 18), 19) e 20) del secondo comma, rimane in capo agli enti indicati rispettivamente nelle deliberazioni del consiglio regionale n. IV/208 del 26 marzo 1986, IV/1179 del 28 luglio 1988, IV/211 del 26 marzo 1986, IV/250 del 29 aprile 1986, IV/207 del 26 marzo 1986, IV/1331 del 31 maggio 1989, III/2080 del 27 marzo 1985 ed è svolta secondo le modalità previste nelle deliberazioni medesime e nei relativi provvedimenti di attuazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 14 febbraio 1994

GIILARDOTTI

*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1993
e vistata dal commissario del governo con nota del 5 febbraio 1994
prot. n. 22402/254.*

94R0256

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1994, n. 5.**Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane.***(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione, al fine di incentivare la migliore conservazione e razionalizzazione delle foreste comprese nelle aree montane, in relazione alle funzionalità legate alla protezione dei versanti, alla salvaguardia dell'ambiente, alla fruizione turistica e didattica ed alla produzione di legname di pregio, concede contributi ai proprietari delle superfici forestali comprese nei piani di assestamento approvati dalla giunta regionale per forme razionali ed avanzate di gestione e trattamento dei boschi ad alto fusto o da convertire ad alto fusto.

Art. 2.**Contributi**

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, i contributi possono essere concessi ad enti pubblici o ai soggetti privati, le cui proprietà siano comprese in un piano di assestamento forestale approvato dalla giunta regionale.

2. I contributi sono concessi per:

- a) la predisposizione di progetti di taglio e la direzione delle operazioni di taglio;
- b) la commercializzazione in forma associata od accorpata dei lotti boschivi;
- c) la commercializzazione di lotti boschivi sotto forma di legname allestito.

Art. 3.**Criteri**

1. I criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono determinati con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 80/89.

Art. 4.**Priorità**

1. Costituiscono titolo di priorità nella concessione a) la partecipazione del richiedente ad un consorzio forestale, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» come modificato dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80;

b) l'esecuzione di utilizzazioni a carattere forzato (più del 50% del materiale proveniente da fusti schiantati, sradicati o bostricati) o a prevalenza di materiale intercalare;

c) l'inclusione della zona, oggetto dell'intervento, nelle aree protette della regione.

Art. 5.**Procedure**

1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i richiedenti presentano agli enti delegati di cui all'art. 1 bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» come integrati dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, le richieste di contributo, corredate dalla necessaria documentazione.

2. Gli enti delegati provvedono alla presentazione di programmi pluriennali basati sull'individuazione di aree cui assegnare la priorità degli interventi e sulla previsione dei contributi necessari negli anni successivi a garantire una programmazione razionale delle utilizzazioni boschive.

3. Sulla base dei programmi pluriennali gli enti delegati provvedono annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare alla giunta regionale un programma annuale degli interventi corredato del rendiconto circa l'attuazione degli interventi di competenza relativo all'esercizio precedente.

4. La giunta regionale delibera sulla base dei programmi e dei rendiconti presentati dagli enti delegati il riparto tra gli enti stessi dei fondi destinati alla concessione dei contributi.

5. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria tecnico amministrativa, alla compilazione delle graduatorie ed alla successiva concessione dei contributi.

6. All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il competente servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

7. Dopo l'approvazione della graduatoria gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno 15 giorni, possono dare inizio agli interventi senza che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento.

Art. 6.**Norma finanziaria**

1. Al finanziamento degli oneri previsto dalla presente legge si provvede con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 1994

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1993 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 febbraio 1994 prot. n. 22402/243.

94R0257

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1994, n. 6.**Istituzione dell'organismo: «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica».***(Pubblicata nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 10 del 12 marzo 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza e di giustizia sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la regione Lombardia promuove, agevola e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti verso attività di beni e servizi di uso civile, assumendo come prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane, tecnologiche, presenti nel settore.

Art. 2.

*Istituzione dell'agenzia regionale
per la riconversione dell'industria bellica*

1. Per concorrere all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e per la promozione dei progetti di cui al successivo art. 3 è costituita presso la giunta regionale l'organismo «Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica».

Art. 3.

Compiti dell'agenzia

1. Alla agenzia è assegnato il compito di:

a) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite;

b) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei principi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile;

c) individuare e promuovere, col concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, i progetti di intervento di cui al successivo art. 4;

d) raccogliere, elaborare e divulgare dati relativamente al commercio di armi;

e) formulare al parlamento e al governo nazionale proposte ed interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile, anche ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 237/1993.

Art. 4.

Progetti di intervento

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la regione Lombardia promuove e sostiene i seguenti progetti di intervento:

a) elaborazione di progetti di fattibilità elaborati dalle imprese e da centri di ricerca specializzati, volti a configurare la conversione integrale o parziale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale bellico verso attività di produzioni di beni e servizi di uso civile;

b) realizzazione di attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento volte ad agevolare l'utilizzo delle risorse umane presenti nelle imprese operanti nell'industria bellica in attività produttive alternative;

c) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese interessate, volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili.

2. Per l'elaborazione dei progetti di intervento di cui al comma precedente, la giunta regionale può concedere un contributo di parte corrente fino al 50% delle spese ritenute ammissibili.

3. I soggetti interessati alle agevolazioni di cui al comma precedente presentano i propri progetti alla giunta regionale che, sulla base del parere obbligatorio dell'agenzia di cui all'art. 2, delibera la concessione dei contributi, determinando le modalità e le condizioni per l'erogazione degli stessi.

Art. 5.

Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi e degli investimenti conseguenti ai progetti approvati ai sensi dell'art. 4, la giunta regionale promuove l'utilizzo congiunto delle risorse finanziarie rese disponibili sugli atinenti programmi nazionali e comunitari.

Art. 6.

Materiale di armamento

1. Ai fini della presente legge, per materiali di armamento si intendono quelli di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1990 n. 185 «nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento».

Art. 7.

Composizione dell'agenzia

1. L'agenzia è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato ed è composta da:

a) due rappresentanti del consiglio regionale (uno di maggioranza e uno di opposizione);

b) i dirigenti regionali dei servizi industria e osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative;

d) tre rappresentanti delle associazioni degli imprenditori operanti nel settore;

e) tre rappresentanti delle associazioni o centri di ricerca o università maggiormente impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore.

2. I componenti dell'agenzia sono nominati dal presidente del consiglio regionale sulla base delle designazioni degli enti di cui al comma precedente e della proposta formulata dalla competente commissione consiliare.

3. Le attività di segreteria e di supporto tecnico della agenzia sono svolte dai servizi industria e osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione.

4. Il presidente convoca l'agenzia in seduta ordinaria almeno ogni 90 minuti. La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora la richieda almeno un terzo dei componenti.

5. L'agenzia può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento interno.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, in occasione della presentazione di bilancio di previsione, una relazione sulla base del resoconto del presidente dell'agenzia.

2. Entro due anni dall'atto costitutivo dell'agenzia, il consiglio regionale si esprimerà sull'andamento delle attività dell'agenzia stessa e proporrà in merito ai tempi e ai modi del proseguimento delle attività o sull'eventuale scioglimento della stessa.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.000.000.000 di cui:

a) L. 200.000.000 per le attività di studio, di ricerca, di elaborazione e di proposta dell'agenzia regionale di cui al precedente art. 3;

b) L. 1.800.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente per la elaborazione di progetti di intervento di cui al precedente art. 4, secondo comma.

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 2.000.000.000, previsto dal precedente comma, per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti» per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3. Agli oneri relativi al funzionamento dell'agenzia regionale di cui all'art. 2 della presente legge si farà fronte mediante impiego di somme stanziato nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità, di missione ed i rimborsi, spese».

4. Le spese di funzionamento per le strutture ed il personale di cui al precedente art. 7, terzo comma, trovano copertura negli stanziamenti annualmente autorizzati nei relativi capitoli di bilancio di cui al settore 1.2. «Risorse operative».

5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994:

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.1.2.1.3670 «Spese per le attività promosse dall'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica» con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;

3.1.2.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 11 marzo 1994

F. GHILDARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 marzo 1994 prot. n. 22602/429)

93R0359

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1994, n. 7.

Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia.

(Pubblicata nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 29 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia è impegnata a promuovere iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia, e a tal fine:

a) organizza o incentiva l'attività di soccorso e di assistenza, fornendo anche beni e servizi;

b) favorisce processi di coordinamento delle iniziative avviate, nell'ambito regionale, dagli organismi associativi e di volontariato, dagli enti pubblici e dalle istituzioni private, dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo»;

c) collabora, anche mediante l'erogazione di contributi, alle iniziative d'emergenza realizzate dagli enti locali, per l'accoglienza e l'assistenza sul proprio territorio dei soggetti provenienti dalle Repubbliche della ex Jugoslavia;

d) concorre alle iniziative umanitarie comunque denominate rivolte alla popolazione coinvolta dal conflitto nelle Repubbliche della ex Jugoslavia;

e) eroga contributi straordinari alle organizzazioni umanitarie ed alle associazioni di volontariato senza fini di lucro aventi sede legale o comunque operanti nel territorio della regione, per i fini e nei modi di cui all'art. 3.

Art. 2.

Attuazione

1. Le iniziative rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 possono essere attuate:

a) direttamente dalla regione;

b) tramite le associazioni di volontariato, le organizzazioni umanitarie e gli enti locali.

Art. 3.

Interventi regionali

1. Le iniziative umanitarie e di solidarietà cui partecipa la regione Lombardia e le modalità della loro attuazione sono deliberate dalla giunta regionale e sono comunicate alla competente commissione consiliare.

Art. 4.

Erogazioni di contributi

1. Ulteriori interventi finanziari, oltre quelli previsti dall'art. 3, possono essere disposti dalla giunta regionale, tramite le organizzazioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 1, che presentino uno o più progetti dettagliati di intervento, con l'indicazione della durata e dei relativi costi previsti per l'anno finanziario di riferimento.

2. Il contributo erogabile dalla regione non può coprire più del 60% del costo di ogni progetto.

3. La giunta regionale assegna il contributo e dispone contestualmente l'erogazione di una anticipazione dello stesso nella misura del 70%.

4. La liquidazione del saldo del contributo assegnato è subordinato alla presentazione, da effettuarsi entro sei mesi dall'ultimazione dell'intervento, di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto contabile documentato delle spese sostenute.

5. Qualora dalla documentazione di cui al quarto comma risultasse la non conformità dell'intervento attuato rispetto alle finalità della presente legge, la giunta regionale procederà alla revoca dell'assegnazione, stabilendo le modalità di restituzione dell'anticipazione.

6. Entro il 30 marzo di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta ai sensi dei precedenti commi.

Art. 5.

Delega di firma

1. L'assessore o il dirigente di servizio, per le rispettive competenze, se delegati, firmano gli atti e le comunicazioni di competenza del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 sono autorizzate, per l'anno 1994, le seguenti spese:

- L. 2.000.000.000 di parte corrente;
- L. 1.000.000.000 in conto capitale.

2. Al finanziamento dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1994, pari a L. 3.000.000.000, si provvede per L. 2.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», iscritto al capitolo 5.2.1.546 e per L. 1.000.000.000 mediante riduzione della

dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.3776 «Contributi straordinari di parte corrente ad associazioni di volontariato, alle organizzazioni umanitarie ed enti locali per iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.600.000.000;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.3777 «Spese di parte corrente per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.2.3778 «Contributi straordinari in conto capitale ad associazioni di volontariato, alle organizzazioni umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000;

all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.2.3779 «Spese in conto capitale per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 marzo 1994

GIILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 1994 e vista dal commissario del governo con nota del 18 marzo 1994 prot. n. 23202/502).

93R0360

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 6.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 23 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi ed obiettivi

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 44 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché

dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, assicura uguaglianza di accesso all'istruzione superiore, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto vi pongono limiti, e, in particolare, consente ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. L'attuazione del diritto allo studio universitario avviene nel rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali e delle competenze stabilite dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, in conformità con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione collabora, tramite accordi di programma ed altre intese e convenzioni, con l'università degli studi di Genova, gli istituti di istruzione superiore di grado universitario con sede nel proprio territorio e gli enti locali.

Art. 2.

Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario

1. È istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio universitario (DSU), per la realizzazione del coordinamento delle iniziative tra gli enti chiamati a dare attuazione al diritto allo studio universitario, nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

- a) dal presidente della giunta regionale o un assessore delegato;
- b) dal rettore dell'università degli studi di Genova o suo delegato con funzioni di vice presidente;
- c) dal presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario o suo delegato;
- d) da un rappresentante regionale dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- e) da un rappresentante regionale dell'unione province d'Italia (UPI);
- f) dal direttore amministrativo dell'università;
- g) dal direttore dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario;
- h) dal dirigente del servizio assistenza scolastica della Regione.

2. La conferenza, nell'espletamento delle sue funzioni, individua e propone gli strumenti, quali convenzioni e accordi di programma, necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi e per lo svolgimento di specifiche attività inerenti il diritto allo studio universitario, ivi inclusi il part-time degli studenti, il tutorato, le iniziative culturali, ricreative e sportive, l'orientamento universitario e professionale.

3. I componenti di cui al comma 1 lettere d) ed e) durano in carica quattro anni.

La Regione sessanta giorni prima della scadenza provvede all'acquisizione delle designazioni. Le deleghe di cui al primo comma hanno carattere permanente.

4. La Regione e l'università trasmettono periodicamente alla segreteria della conferenza le notizie circa gli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci, gli interventi attuali nonché le altre informazioni rilevanti relativamente alle questioni di cui al presente articolo.

5. La conferenza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6. Alle sedute sono invitati a partecipare gli enti locali di volta in volta interessati a convenzioni o ad intese che siano all'ordine del giorno.

7. I compiti di segreteria sono svolti dal competente servizio regionale.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale e dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario, sono attivati i seguenti interventi:

- a) erogazione dei servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o corrispettivi monetari;
- b) assegnazione di borse di studio;
- c) orientamento al lavoro;
- d) ogni altro servizio ed intervento utile per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e formativo degli iscritti all'università e agli istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Destinatari degli interventi

1. Possono fruire degli interventi di cui all'art. 3 tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'università di Genova, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario della Liguria che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. L'accesso ai servizi e alle providenze, quando non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedura concorsuale di selezione, che tenga conto sia del merito e della continuità scolastica, sia delle condizioni economiche dello studente. In ogni caso, gli interventi monetari, i servizi residenziali e le facilitazioni di trasporto, salvo espressa deroga alla presente legge, sono fruibili solo a seguito di concorso, al quale non possono partecipare, ai fini della frequenza ad un ulteriore corso di laurea, gli studenti già in possesso di diploma di laurea.

3. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

TITOLO II

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 5.

Attuazione degli interventi

1. L'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) avente autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico quale ente strumentale della Regione, attua gli interventi previsti dall'art. 3 nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, ogni triennio.

2. L'attività dell'E.R.S.U. è disciplinata dalle leggi dello Stato, dalla presente legge, dalle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive integrazioni e modificazioni, e dal proprio statuto.

Art. 6.

Statuto

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva lo Statuto adottato dall'E.R.S.U., il quale, tra l'altro, stabilisce:

- a) la sede legale dell'E.R.S.U.;
- b) le modalità inerenti alla nomina del vice presidente;
- c) i requisiti e le modalità per l'assunzione del direttore;
- d) la revoca, la decadenza e la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione;
- e) le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di votazione del consiglio di amministrazione;
- f) le materie di competenza del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;
- g) le modalità per l'articolazione, anche in forma decentrata, delle strutture, con riferimento alla natura e dimensione delle attività svolte dall'E.R.S.U. ed alla popolazione studentesca, nonché le modalità di partecipazione degli studenti.

2. Le modifiche e la revisione dello Statuto sono adottate dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. e sono approvate dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 7.

Organi dell'E.R.S.U.

1. Sono organi dell'E.R.S.U.:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Composizione e durata del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è composto:

- a) dal presidente, designato dal presidente della giunta regionale, d'intesa con il rettore dell'università degli studi di Genova;
- b) da quattro rappresentanti dell'università, di cui due eletti tra il personale docente e ricercatore e due eletti fra studenti universitari che siano in regola con il corso di studi o fuori corso da non più di un anno;
- c) da quattro rappresentanti designati dalla Regione aventi comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private e non appartenenti a personale universitario.

2. Per le designazioni di competenza regionale si osservano le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Il consiglio di amministrazione può essere validamente costituito purché due terzi dei membri siano stati designati od eletti.

4. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere riconfermato consecutivamente per una sola volta; i componenti di cui al comma 1, lettera b) vengono eletti contemporaneamente agli organi collegiali universitari e con l'osservanza delle modalità e della durata previste per tali organi; i rappresentanti di cui al comma 1, lettera c), restano in carica fino al rinnovo del consiglio regionale che ha proceduto alla loro designazione e decadono col sessantesimo giorno successivo alla costituzione del nuovo consiglio.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti universitari di cui al comma 1, lettera b) la votazione si considera valida, qualora abbia partecipato almeno il 5 per cento degli aventi diritto.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa con parere consultivo il direttore dell'E.R.S.U.

Art. 9.

Indennità

1. Al presidente del consiglio di amministrazione viene corrisposta una indennità mensile non superiore a quella prevista per il sindaco di un comune con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Tale indennità non è cumulabile con altre percepite quale titolare di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere corrisposta la sola differenza.

2. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione viene corrisposta una indennità non superiore a quella prevista per i consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti per ogni giornata di seduta del consiglio stesso.

3. A tutti i componenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Competenze e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Le competenze del consiglio di amministrazione sono stabilite dallo statuto dell'E.R.S.U., nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Sono comunque riservate al consiglio di amministrazione:

- a) l'elezione del vicepresidente;
- b) la nomina del direttore;
- c) lo statuto e le successive modificazioni;
- d) i regolamenti;
- e) il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- f) l'eventuale esercizio provvisorio;
- g) le proposte alla giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla conferenza di cui all'art. 2, per la formulazione del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario;

h) le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma regionale di cui all'art. 21;

i) l'applicazione dei criteri stabiliti dal programma triennale, tenuto conto delle normative nazionali, per la definizione delle tariffe e per le procedure di accesso ai diversi servizi previsti dalla legge n. 390/1991 e dalla presente legge e su cui la Regione ha specifica competenza;

l) la normativa relativa alle assunzioni e allo stato giuridico del personale, salvo i limiti previsti dalle leggi in materia;

m) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni;

n) i programmi di investimento;

o) i contratti di acquisto, alienazione, locazione, appalto di opere e le convenzioni per importi superiori a valori individuati dallo Statuto;

p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed ogni altro provvedimento di competenza dell'E.R.S.U. per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto prevedano la espressa attribuzione al consiglio medesimo.

3. Il consiglio di amministrazione per gli atti di più rilevante interesse può promuovere la consultazione delle forze sociali interessate alla materia del diritto allo studio universitario.

4. Lo statuto definisce le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Presidente e vicepresidente dell'E.R.S.U.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'E.R.S.U., convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute ed esercita gli altri poteri conferitigli dallo statuto.

2. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza, impedimento e, in caso di cessazione dalla carica, fino alla nomina del nuovo presidente.

3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica sia del presidente, sia del vicepresidente, il consiglio di amministrazione è convocato entro quindici giorni dal consigliere più anziano per età per nominare il vicepresidente, che, in pendenza della nomina del presidente, ne assume tutte le funzioni.

Art. 12.

Collegio dei revisori

1. La costituzione, la nomina e le competenze del collegio dei revisori dei conti sono regolate dalla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Incompatibilità

1. Non può far parte degli organi dell'E.R.S.U.:

a) il titolare, l'amministratore, il dipendente di società o imprese che forniscono beni o prestano servizi all'ente, nonché colui il quale presta la propria attività in modo continuativo in favore delle stesse;

b) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con l'ente stesso.

Art. 14.

Direttore

1. Il direttore dell'E.R.S.U. è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

3. La retribuzione mensile lorda del direttore è stabilita dal consiglio di amministrazione e non può comunque eccedere l'importo dell'80 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. Qualora la funzione di direttore venga attribuita ad un dipendente della Regione o di un suo ente strumentale questi, per la durata dell'incarico, viene collocato in aspettativa senza assegni con provvedimento, rispettivamente, della giunta regionale o dell'organismo responsabile dell'ente con mantenimento, per quanto compatibile con la normativa vigente, del trattamento contributivo e previdenziale.

5. Il direttore ha la competenza sulla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi e agli atti adottati dal consiglio di amministrazione ed ha la responsabilità dei risultati di tale gestione.

6. Il direttore può assumere atti che impegnino l'ente verso l'esterno, nei limiti stabiliti dallo statuto ed ha poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse disponibili e di utilizzo del personale.

7. Il direttore predispongono gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

8. Il direttore può essere revocato dal suo incarico dal consiglio di amministrazione con provvedimento che sia motivato da violazioni di legge o dal mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli atti del consiglio di amministrazione.

9. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne rispondono in solido.

Art. 15.

Personale dell'ente

1. Ai dipendenti dell'E.R.S.U. si applica lo stato giuridico ed economico di quiescenza e previdenza previsto per il personale regionale.

2. L'E.R.S.U. può assumere senza concorso il personale necessario a svolgere funzioni temporanee in sostituzione di altro assente per maternità, ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) o, comunque, in sostituzione di dipendenti di ruolo temporaneamente assenti, nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il personale in servizio presso l'E.R.S.U. fruisce di norma dei congedi ordinari nei periodi di interruzione dell'attività assistenziale.

4. Il personale dell'E.R.S.U. ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) gestione INADEL e CPDEL.

5. Attraverso idonee intese si realizza la mobilità tra il personale di ruolo dell'ente e della Regione e possono essere utilizzate, da parte dell'E.R.S.U., le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi dalla Regione stessa.

TITOLO III

CONTABILITÀ, CONTROLLI E MEZZI FINANZIARI

Art. 16.

Controllo e vigilanza sull'attività dell'E.R.S.U.

1. Il controllo e la vigilanza sull'attività dell'E.R.S.U. sono disciplinati dalle norme contenute nella legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Sono, altresì, sottoposti all'approvazione della giunta regionale i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2, lettere f), i) ed l).

Art. 17.

Mezzi finanziari

1. Alle spese correnti e di investimento dell'E.R.S.U. si provvede con:

a) somme stanziare dalla Regione per spese correnti e di investimento;

b) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi;

c) entrate derivanti da rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell'ente;

d) entrate derivanti da contribuzioni di enti locali e di altri enti pubblici e di privati;

e) altri introiti derivanti da normative regionali e statali.

Art. 18.

Tasse e contributi

1. Costituiscono entrate della Regione le tasse e i contributi previsti da leggi nazionali e da esse specificamente destinati all'esercizio del diritto allo studio universitario.

2. La legge regionale determina l'importo dei tributi regionali sopra individuati, avendo riguardo al conseguimento degli obiettivi fissati dal programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.

Art. 19.

Contabilità

1. L'esercizio finanziario dell'E.R.S.U. coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e la contabilità finanziaria e patrimoniale dell'E.R.S.U. si uniformano alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni e sono regolati dalle specifiche norme contenute nella legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Patrimonio e altri beni immobili

1. L'E.R.S.U. è dotato di un patrimonio che può essere incrementato per acquisto, donazione, eredità e legato.

2. I beni mobili ed immobili comunque acquisiti, anche in uso, dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio universitario sono trasferiti all'E.R.S.U. allo stesso titolo.

L'E.R.S.U. cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili comprese le attrezzature e provvede al pagamento dei relativi tributi.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 21.

Programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e nei limiti di cui al bilancio regionale pluriennale garantendone il coordinamento con i servizi del diritto allo studio della scuola secondaria superiore.

2. Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario ha validità triennale, si conforma agli obiettivi della programmazione nazionale universitaria ed è approvato dal consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza. Gli aggiornamenti al programma, adottati nel corso del triennio, estendono la validità del programma al triennio successivo alla data di approvazione, eccettuato il caso di variazioni limitate ad aspetti particolari del programma stesso.

3. Il programma si compone di due parti, di cui la prima determina:

- a) gli obiettivi e le priorità da perseguire in attuazione delle finalità fissate dalla presente legge;
- b) gli strumenti da attivare e l'organico necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) l'ammontare delle risorse da destinare al diritto allo studio universitario e i criteri di ripartizione delle stesse per spese di gestione, interventi monetari e spese di investimento;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
- e) i limiti di reddito per accedere a determinate prestazioni e i criteri per la determinazione degli stessi;
- f) i requisiti di merito e continuità scolastica.

4. La seconda parte del programma, sulla base delle proposte formulate dall'ente per il diritto allo studio universitario e di una documentata analisi delle risultanze della gestione, stabilisce per ciascun anno:

- a) il riparto dei finanziamenti secondo i criteri di cui al comma 3 lettera c);
- b) le caratteristiche e le finalità delle assegnazioni monetarie e l'ammontare delle stesse;
- c) gli interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti alla loro condizione;
- d) le eventuali quote di risorse finanziarie da riservare agli interventi di sostegno o alle iniziative previste per garantire migliori condizioni di studio;
- e) le modalità di utilizzo delle strutture residenziali e di ristorazione da parte di studenti e docenti di altre università, sulla base di apposite convenzioni tra l'ente regionale per il diritto allo studio e l'università;
- f) gli indirizzi ed i limiti cui devono uniformarsi le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva;
- g) i progetti di investimento;
- h) ogni altra disposizione relativa ad interventi e programmi per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 22.

Ulteriori attribuzioni della giunta regionale

1. Oltre a quanto stabilito all'art. 16, comma 2, la giunta regionale promuove insieme con altre regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, per interventi in materia di diritto allo studio universitario, a favore di studenti residenti in altre regioni ed iscritti all'università degli studi di Genova e a favore di studenti residenti nel territorio ligure ed iscritti ad altre università od istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Art. 23.

Convenzioni

1. Nell'ambito degli scambi tra università italiane o dei programmi e progetti di mobilità studentesca universitaria promossi dalla unione europea, l'E.R.S.U. può stipulare convenzioni con l'università ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di garantire agli studenti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o in occasione di convegni e congressi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono la copertura dei costi dei servizi.

3. L'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non deve arrecare pregiudizio ai fruitori di cui all'art. 4.

TITOLO V

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 24

Funzionamento e gestione degli interventi

1. Lo statuto ed i regolamenti prevedono le forme di partecipazione e di controllo da parte dell'utenza sulla funzionalità degli interventi.

2. Al fine di ottenere la migliore efficacia degli interventi, l'economicità di gestione e l'uniformità di trattamento per tutti gli utenti, l'E.R.S.U. stipula convenzioni con gli enti locali per l'utilizzazione di strutture ed attrezzature e per la gestione integrata di servizi di interesse comune, quali il servizio di ristorazione.

3. L'E.R.S.U. può concorrere, mediante apposite convenzioni, al sostegno di attività didattiche e culturali e di altre iniziative promosse dall'università, con particolare riferimento alla sperimentazione didattica di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alle attività di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341, alle iniziative didattiche e di attività a tempo parziale di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 390/1991.

Art. 25.

Tariffe dei servizi, fasce di reddito e requisiti di merito

1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi in relazione al reddito e ai costi dei servizi stessi. In ogni caso possono usufruire di condizioni agevolate, rispetto alla generalità dell'utenza, solo gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

2. Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. entro il 1º marzo di ogni anno, determina, sulla base dei criteri formulati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 390/1991:

a) le tariffe dei servizi in modo da garantire un adeguato accesso agli stessi, tenuto conto dell'equilibrio economico della gestione;

b) una o più fasce di reddito familiare cui correlare sia la tariffazione degli interventi sia l'accesso ai benefici previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29.

3. Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o della famiglia d'origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato una famiglia propria non dotata di redditi.

4. Gli studenti stranieri sono collocati nelle fasce determinate ai sensi del comma 2; le modalità di inserimento in dette fasce sono determinate dal consiglio di amministrazione, tenendo conto:

a) della certificazione reddituale in rapporto al sistema fiscale vigente nel Paese di provenienza;

b) delle condizioni socio-economiche dei Paesi d'origine nonché del rispetto dei diritti umani negli stessi Paesi;

c) della eventuale condizione di territorio in guerra o colpito da calamità naturali;

d) dell'esistenza dell'eventuale condizione di apolide o rifugiato politico o profugo, riconosciuta dai competenti organismi.

5. Per l'accesso alle provvidenze da parte degli studenti portatori di handicap, il consiglio di amministrazione può derogare al possesso del requisito del merito.

Art. 26.

Servizi abitativi

1. I servizi abitativi possono essere organizzati in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un'agevole frequenza ai corsi di studio.

2. In caso di comprovata impossibilità di soddisfare le richieste degli aventi diritto con strutture di cui abbia la disponibilità, l'E.R.S.U. può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o attivare forme di sostegno monetario, quali contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione.

3. Presso i centri residenziali possono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi, come biblioteche, sale per riunioni, per ricreazione ed eventualmente per refezione.

4. L'utilizzo delle strutture abitative è disciplinato da apposito regolamento, che deve, di norma, tener conto del calendario accademico.

5. Alle strutture abitative, o agli altri benefici analoghi, si accede mediante pubblico concorso, salvo diverse modalità stabilite dal consiglio di amministrazione per l'attuazione di programmi di mobilità studentesca, di cui all'art. 23, comma 1.

6. Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. determina le modalità di svolgimento del concorso riservando una quota di alloggi a favore di portatori di handicap.

7. Per fare fronte alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457, predispone gli interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 390/1991.

Art. 27.

Servizi di mensa

1. Il servizio di mensa può essere gestito direttamente dall'E.R.S.U. oppure da soggetti terzi mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forme di controllo, anche da parte degli utenti, sulla qualità del servizio stesso.

2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 25.

3. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre università italiane, previ accordi con gli enti gestori di altre regioni, nonché gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica della Liguria, alle condizioni stabilite dall'E.R.S.U. e dal comune dove ha sede la scuola.

4. Possono altresì accedere alle mense universitarie gli studenti stranieri ospiti dell'Ateneo nell'ambito di programmi internazionali di mobilità.

5. Può altresì fruire del servizio il personale docente e non docente compresi i docenti stranieri ospiti dell'Ateneo e il personale dipendente dell'E.R.S.U., con recupero totale del costo da parte dell'ente.

Art. 28.

Borse di studio

1. L'E.R.S.U. istituisce borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore di studenti che, pur in possesso dei requisiti reddituali minimi di legge, non fruiscono di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. Istituisce, altresì, borse di studio a favore di studenti portatori di handicap, da erogarsi in deroga alle presenti disposizioni.

2. Le modalità di erogazione e l'ammontare delle borse di studio sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., sulla base delle indicazioni del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, e nel rispetto dei requisiti minimi prescritti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 29.

Prestiti d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 390/1991 sono concessi prestiti d'onore, sulla base di convenzioni tra l'E.R.S.U. e aziende ed istituti di credito, che prevedono, tra l'altro, forme di garanzia a carico dell'E.R.S.U., secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Le modalità di restituzione sono stabilite all'atto della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 390/1991.

Art. 30.

Facilitazioni di trasporto

1. L'E.R.S.U. concede agli studenti universitari che siano in possesso dei necessari requisiti di reddito e di merito o agli studenti portatori di handicap e ad eventuali accompagnatori, particolari agevolazioni di viaggio che integrino ulteriormente i benefici della tariffa preferenziale già prevista per la generalità degli studenti dalle norme statali e regionali relative ai trasporti urbani ed interurbani.

2. L'entità e le modalità di erogazione delle provvidenze sono regolate da apposito bando di concorso.

Art. 31.

Attività culturali e ricreative

1. L'E.R.S.U. promuove, in convenzione con l'università e in collaborazione con Regione, enti locali e organizzazioni del settore, iniziative culturali e ricreative per gli studenti universitari.

2. In particolare, partecipa all'attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti, favorisce la creazione di posti di ritrovo dotati di attrezzature per la ricreazione e l'informazione, appoggia forme di turismo culturale, quali viaggi e soggiorni in Italia e all'estero.

Art. 32.

Attività sportiva

1. L'E.R.S.U. collabora con il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977 n. 394 (Potenziamento dell'attività sportiva universitaria), per attuare le iniziative promosse dallo stesso al fine di assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attività sportive.

Art. 33.

Attività di informazione e orientamento al lavoro

1. L'attività di informazione e orientamento al lavoro ha la funzione di indirizzare gli studenti alla situazione occupazionale e agli sbocchi professionali, fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie.

2. Il servizio è svolto dall'E.R.S.U. in collaborazione o in convenzione con l'università degli studi di Genova, anche nelle sedi decentrate, e si avvale dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 marzo 1984 n. 20 tenuto conto di quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.

Art. 34.

Sanzioni

1. Chiunque, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, faccia uso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, è soggetto alla revoca del beneficio o del servizio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, ed è comunque soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

2. Ai fini della verifica del reddito l'E.R.S.U. si avvale della facoltà prevista dall'art. 7, comma 7 della legge 30 novembre 1973 n. 766 (Misure urgenti per l'università).

Art. 35.

Pubblicità

1. L'E.R.S.U. annualmente rende noto l'elenco completo di tutti i beneficiari degli interventi di cui al presente titolo mediante affissione presso la sede dell'E.R.S.U. stesso e presso la sede delle facoltà alla quale sono iscritti gli studenti.

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 25 novembre 1983 n. 43;
- b) 8 maggio 1985 n. 37;
- c) 27 novembre 1986 n. 31;
- d) 29 giugno 1987 n. 21.

2. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 390/1991, e comunque, in prima applicazione, qualora il decreto predetto non venga emanato entro il 31 gennaio antecedente all'anno accademico successivo, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 25 novembre 1983 n. 43 e successive modificazioni.

3. È abrogato l'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35.

Art. 37.

Norma transitoria

1. Lo statuto e i regolamenti dell'E.R.S.U. devono essere adeguati alle disposizioni previste dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge ed in caso di anticipata cessazione dei singoli incarichi, i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 possono essere designati dal consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Genova, nell'ambito dei docenti e degli studenti e rimangono in carica fino alla prima elezione utile.

Art. 38.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli del bilancio regionale:

a) stato di previsione dell'entrata:

cap. 0125 «Tasse di abilitazione all'esercizio professionale previste dal primo comma dell'art. 190 del t.u. approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592»;

cap. 0130 «Quota pari al 15 per cento delle tasse universitarie di cui all'art. 2 e contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551»;

b) stato di previsione della spesa:

cap. 5684 «Erogazione all'ente regionale per il diritto allo studio universitario - E.R.S.U. delle somme provenienti da tasse e contributi»; cap. 5685 «Contributo all'ente regionale per il diritto allo studio universitario - E.R.S.U. per il finanziamento delle attività in materia di diritto allo studio universitario».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 3 febbraio 1994

FERRERO

94R0298

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994 n. 7.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 9 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 18, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 1992 n. 6, è così sostituito:

«2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennità fissa prevista dall'art. 2 comma 1 al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali e sono contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1^o luglio 1993.

Art. 3.

1. L'art. 28 della legge regionale n. 3/1987, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 47, è così sostituito:

«1. L'assegno mensile e sottoposto, a favore del fondo, alla trattenuta obbligatoria a titolo di concorso mutualistico, nella misura del 20 per cento per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992, del 15 per cento per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1994, del 10 per cento per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 e del 5 per cento dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 febbraio 1994

FERRERO

94R0325

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, n. 8.

Norme e procedure per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato a determinate categorie di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 9 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in applicazione del quinto comma dell'art. 38 della Costituzione, individua le condizioni e le procedure necessarie per attribuire alle istituzioni aventi struttura privatistica e natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 che ne facciano richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile.

Art. 2.

Condizioni per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato

1. Possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, comprese in una delle seguenti categorie:

- a) istituzioni aventi struttura associativa;
- b) istituzioni promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata;
- c) istituzioni di ispirazione religiosa.

2. L'appartenenza della I.P.A.B. ad una delle categorie di cui al comma 1 deve risultare dalla volontà del fondatore, quando sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalle tavole di fondazione e dall'istituzione oltre che dalla composizione degli organi.

Art. 3.

Istituzioni aventi struttura associativa

1. Le I.P.A.B. rientrano nella categoria delle istituzioni aventi struttura associativa qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
- b) che la amministrazione e la gestione della istituzione siano, per disposizione statutaria, attribuite ai soci, ai quali compete:
 - 1) la elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - 2) la adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
- c) che il patrimonio sia costituito da apporti dei soci o da atti di liberalità.

Art. 4.

Istituzioni promosse ed amministrate da privati

1. Rientrano nella categoria delle istituzioni promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata quelle per le quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione sia posto in essere da privati;
- b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario da privati;
- c) il patrimonio attuale sia costituito in prevalenza da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 5.

Istituzioni di ispirazione religiosa

1. Rientrano fra le istituzioni di ispirazione religiosa quelle la cui attività persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa e la cui istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

2. Ai fini del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato sono comunque considerate istituzioni di ispirazione religiosa:

- a) le I.P.P.A.B. per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento, in modo precupito, di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa;
- b) le I.P.P.A.B. che, per finalità statutaria, gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali, per persone addette ad attività di servizio religioso ovvero che svolgono attività finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.

Art. 6.

Istituzioni escluse

1. Non possono essere considerate, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, le istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrate.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le I.P.P.A.B. in possesso delle caratteristiche individuate agli articoli 3, 4 e 5 possono presentare domanda di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato, indirizzata al presidente della giunta regionale.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti atti:

- a) atto istitutivo o tavole di fondazione dell'ente;
- b) statuto o regolamento;
- c) deliberazione dell'organo competente, ai sensi dello statuto, di richiesta di riconoscimento della natura privata dell'ente motivata circa la sussistenza dei requisiti e l'appartenenza ad una delle categorie di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di proposta di statuto dell'ente nella nuova configurazione;
- d) relazione patrimoniale e finanziaria;
- e) deliberazione della giunta comunale, dove ha sede l'istituzione, con la quale si esprime parere sulla modifica di natura istituzionale e la conseguente richiesta di personalità giuridica di diritto privato. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di modifica di natura istituzionale dell'I.P.A.B., decorsi inutilmente i quali, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 8.

Procedure per l'attribuzione del riconoscimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la giunta regionale richiede parere alla Conferenza dei comuni di ambito di cui all'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21, territorialmente competente.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, la giunta regionale adotta comunque le proprie determinazioni.

3. Verificata la esistenza delle condizioni di legge e valutato il parere espresso ai sensi del comma 1, la giunta regionale delibera in merito alla richiesta di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 9.

Effetti del provvedimento

1. La deliberazione di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della I.P.A.B. è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Liguria.

2. Dalla data di pubblicazione si applica ad ogni effetto il regime degli enti assistenziali privati.

3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle I.P.P.A.B. che abbiano conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione e i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione sono destinati esclusivamente alle attività socio-assistenziali previste dallo statuto. Ogni contrario atto di disposizione è nullo.

Art. 10.

Controllo sulle istituzioni riconosciute

1. Le istituzioni alle quali viene attribuita la natura giuridica privata sono sottoposte ai controlli ed alle autorizzazioni previsti per le associazioni e le fondazioni dalle disposizioni del titolo I, capo II del Codice civile e disciplinate ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1^o marzo 1994

FERRERO

94R0326

LEGGE REGIONALE 1^o marzo 1994, n. 9.

Norme per l'esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 9 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Atti soggetti al controllo

1. Il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si esercita sulle deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto e le eventuali modifiche;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio preventivo e le eventuali variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, anche temporanee, del personale, le piante organiche e le relative variazioni, i contratti d'opera;
- f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- g) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari nonché le relative permute.

2. Per il procedimento di controllo e l'invio degli atti si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Potere generale di annullamento

1. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Il presidente può richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non soggette al controllo di cui all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1^o marzo 1994

FERRERO

94R0327

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 1.

Disposizioni urgenti per il settore forestale.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 1° febbraio 1994)***L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more di una riorganizzazione complessiva del settore forestale, le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono confermate fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquanta, cento e cinquantuno giornate lavorative già iscritti negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

2. Sono altresì confermati fino alla stessa data del 31 dicembre 1994 i contingenti distrettuali di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 36 della medesima legge.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1994

MARTINO

94R0299

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 2.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i poteri del commissario degli enti economici regionali.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 1° febbraio 1994)***L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La gestione straordinaria dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente siciliano per la promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliani cesserà il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della normativa che regolerà il riordinamento delle partecipazioni regionali e comunque entro il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1994

MARTINO

94R0300

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 3.

Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 1° febbraio 1994)***L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, già incrementato con l'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, è ulteriormente incrementato di n. 94 unità, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria.

Art. 2.

1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla unità sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unità sanitaria locale che ricomprenderà la suddetta unità sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Art. 3.

1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli istituti contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire una migliore funzionalità della fase di avvio delle nuove aziende unità sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanità nomina due vicecommissari per le aziende di Palermo, Catania e Messina, ed un vicecommissario per ciascuna delle altre sei unità sanitarie locali, scelti con gli stessi criteri di selezione.

1-ter. I vicecommissari svolgono le funzioni dei commissari straordinari in caso di assenza o impedimento degli stessi o per delega anche parziale su singole materie.

1-quater. Ai vicecommissari si applica il trattamento economico dei commissari straordinari, ridotto del 25 per cento».

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1994

MARTINO

94R0301

LEGGE 15 marzo 1994, n. 4.

Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 19 marzo 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti

1. Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, perché in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, il termine di tale adempimento è stabilito nei centottanta giorni successivi al giorno di insediamento dei nuovi consigli eletti.

2. Per i comuni i cui al comma 1 il termine di adozione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'approvazione consiliare dello statuto.

3. Per i comuni che hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, il termine per l'approvazione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali

1. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché l'art. 29, comma 1, lettera b), legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 20 della legge 1^a settembre 1993, n. 26, è così interpretato: «Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15».

2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale. E, altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993.

3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come

modificato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 1^a settembre 1993, n. 26, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresì alla nomina di un commissario provvisore con i compiti di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.

Art. 3.

Proroga dei termini adozione piano regolatore per i comuni del Parco dei Nebrodi

1. Per i comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini del Parco naturale dei Nebrodi, così come determinati nella proposta del Commissario ad acta presentata in data 28 ottobre 1988, il termine di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 è prorogato fino al 4 agosto 1994.

Art. 4.

Proroga dei termini per la costituzione delle province regionali

1. Il termine di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Art. 5.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 6.

Idem

Art. 7.

(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1994

MARTINO

94R0332

LEGGE 15 marzo 1994, n. 5.

Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». Modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 19 marzo 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Licenze di attingimento

1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all'art. 9, comma 3.

2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12, luglio 1993, n. 275.

Art. 2.

Derivazioni di acque superficiali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12-bis e 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici del geio civile, nell'adottare provvedimenti relativi a derivazioni di acque superficiali, devono in ogni caso accertare, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, che la derivazione non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

Art. 3.

Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti

1. Le competenze del Presidente della Regione previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, per l'emanazione delle ordinanze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si avvale di un nucleo tecnico operativo formato da dirigenti dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'assessorato regionale della sanità, delle province regionali, degli uffici dei medici provinciali e delle unità sanitarie locali regionali.

Art. 4.

Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane

1. Lo stanziamento di cui all'art. 41 della legge regionale 1^a settembre 1993, n. 25, è ripartito tra le province regionali con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1994

MARTINO

94R0333

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 6.

Istituzione e funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 22 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'organico, le caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) istituiti presso le Unità socio sanitarie locali.

2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare costituiti secondo i criteri della legge 26 giugno 1990, n. 162, e dei decreti del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, 30 novembre 1990, n. 444, 19 dicembre 1990, n. 445, 23 dicembre 1990, n. 448, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

Art. 2.

Attribuzioni e funzionamento dei SERT

1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato.

2. I SERT assicurano in ogni caso la disponibilità dei trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico e svolgono gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze secondo le direttive emanate dalla Regione.

3. L'attività dei SERT è assicurata nei giorni feriali per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane.

4. Gli interventi riferiti a situazioni di iperdosaggio, anche in orario di apertura dei SERT, sono a carico delle UU.OO. di pronto soccorso dei presidi ospedalieri. Nell'orario di chiusura dei SERT, per gli interventi riferiti a situazioni di astinenza, provvederanno le UU.OO. di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

5. I responsabili delle UU.OO. dei presidi ospedalieri, garantiscono ogni trattamento, relativo a soggetti tossicodipendenti, sia comunicato al SERT territorialmente competente.

Art. 3.

Adempimenti delle UU.SS.SS.LL.

1. Le UU.SS.SS.LL., sulla base delle disposizioni della presente legge ed in conformità di quanto indicato dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, prevedono:

a) alla istituzione dei SERT a bassa utenza;

b) alla integrazione dell'organico dei SERT a media utenza (ex CAT) già operanti presso le UU.SS.SS.LL. di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria;

c) alla dotazione organica dei SERT sulla base dei parametri di cui al successivo art. 7;

d) a dotare i SERT di strutture, attrezzature e locali necessari per poter consentire ai Servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui alla presente legge con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

2. Il personale operante negli ex C.A.T. viene assegnato a tempo pieno alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

I SERT nelle UU.SS.SS.LL.

1. I SERT svolgono le loro funzioni nell'ambito del servizio n. 6 di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3.

2. Le UU.SS.SS.LL. provvederanno a collocare i SERT al di fuori delle strutture ospedaliere e nei loro pressi al fine di garantire la necessaria collaborazione con le UU.OO. dei presidi stessi.

Art. 5.

Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcoolodipendenza

1. Nelle cinque UU.SS.SS.LL. dei capoluoghi di provincia è istituita una équipe funzionale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolodipendenti, che opera secondo le linee di indirizzo di cui al decreto del Ministro della Sanità 3 agosto 1993.

2. L'équipe provvede agli interventi coordinati multidisciplinari volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie al livello medico, psicologico e sociale per la prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoolodipendenti, secondo quanto specificato nel decreto ministeriale 3 agosto 1993.

3. L'équipe è costituita da 2 medici, 2 psicologi, 2 assistenti sociali, l'educatore professionale, l'infermiere professionale. All'attività dell'équipe possono partecipare le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale.

4. L'équipe è collocata funzionalmente, con preferenza, presso la divisione di medicina generale della struttura ospedaliera delle UU.SS.SS.LL. di cui al comma 1.

5. Il personale di cui al comma 3 viene reclutato, a domanda, tra quello in servizio presso l'U.S.S.L., dando la priorità al personale in possesso di specifica esperienza e titoli in materia di alcoolodipendenza. In caso di più domande, si procederà ad una graduatoria per titoli valutando unicamente il curriculum formativo e professionale di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. La giunta regionale, con proprio atto, definisce la posizione funzionale del personale di cui al comma 3.

6. L'équipe fornirà al Servizio regionale di documentazione di cui all'articolo 12 i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza.

7. La giunta regionale, su motivata richiesta di una U.S.S.L., può istituire ulteriori équipes funzionali sulla base di particolari caratteristiche del territorio dell'utenza, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.

8. La giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento in forma dipartimentale dell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli alcoolodipendenti.

Art. 6.

Classificazione dei SERT

1. Ai sensi di quanto previsto nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, i SERT nella Regione Calabria sono così classificati:

a) SERT a media utenza:

- U.S.S.L. n. 4 Cosenza;
- U.S.S.L. n. 5 Crotone;
- U.S.S.L. n. 7 Catanzaro;
- U.S.S.L. n. 11 Reggio Calabria;

b) SERT a bassa utenza ubicati nei comuni già sedi di S.A.T.:

- U.S.S.L. n. 1 Praia a Mare, Paola;
- U.S.S.L. n. 2 Castrovillari;
- U.S.S.L. n. 3 Trebisacce, Corigliano Calabro, Cariati;
- U.S.S.L. n. 6 Lamezia Terme;
- U.S.S.L. n. 7 Chiaravalle Centrale, Soverato;
- U.S.S.L. n. 8 Vibo Valentia, Nicotera;
- U.S.S.L. n. 9 Siderno;
- U.S.S.L. n. 10 Polistena, Palmi;
- U.S.S.L. n. 11 Melito Porto Salvo.

2. Gli ambiti territoriali delle UU.SS.SS.LL. sedi dei SERT sono quelli identificabili nella Tabella A della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3. Gli ambiti operativi dei SERT sono quelli definiti nell'Allegato 1 della presente legge.

3. Con successivo provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, la classificazione di cui al comma 1 potrà essere eventualmente aggiornata secondo il variare dei parametri risultante dalle attività dei SERT, riferite a periodi almeno biennali, istituendo, ove necessario, i SERT ad alta utenza.

Art. 7.

Piante organiche dei SERT

1. La pianta organica del SERT, definita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, tabella 1, è quella di cui alle allegato tabelle A, B, C, D ed E.

2. Per il profilo professionale individuato nella tabella 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, sotto la voce «altro» si identifica il profilo professionale di «Sociologo», già previsto nelle leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, e 20 aprile 1990, n. 27.

3. Al SERT di Catanzaro, per il funzionamento del Servizio regionale di documentazione, di cui all'art. 12, viene assegnato nella sua pianta organica un assistente amministrativo in più.

4. Le UU.SS.SS.LL., ove sono stati istituiti i SERT a bassa utenza di cui all'articolo 6, sono autorizzate a completare gli organici definiti nelle tabelle B, C, D ed E.

Per tali organici, con delibera della giunta regionale n. 4873/18 del 5 agosto 1991, era stata data relativa autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali.

5. Il coordinamento funzionale dei SERT a bassa utenza di Chiaravalle Centrale e Soverato (U.S.S.L. n. 7) e quello di Melito Porto Salvo (U.S.S.L. n. 11) sarà assicurato, rispettivamente, dai SERT a media utenza di Catanzaro e di Reggio Calabria.

6. I SERT appartenenti alle UU.SS.SS.LL. n. 1, n. 3, n. 8 e n. 10 dovranno coordinare i loro interventi presso il SERT indicato dalla U.S.S.L. di appartenenza.

7. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le posizioni funzionali del personale di cui alle tabelle A, B, C, D ed E del comma 1, ove non indicate.

Art. 8.

Raccolta dati e codici dei SERT

1. I dati statistici saranno inviati da ogni SERT alla regione Calabria, Assessorato alla sanità, Settore 61 - Tossicodipendenze ed alcoolismo, ed al Ministero della sanità - SE.CE.D.M.A.S. per le rilevazioni semestrali entro il 15 giugno e dicembre, mentre per la rilevazione annuale i dati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. In conformità al decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991, a ciascun SERT è assegnato il codice di identificazione come di seguito indicato:

(Omissis).

Art. 9.

Il coordinamento regionale dei SERT

1. Nell'ambito del servizio 162 del settore 61, cui fanno capo il centro di riferimento per la lotta all'AIDS e le attività relative alla presente legge, è istituito il coordinamento regionale dei SERT.

2. Il coordinamento regionale dei SERT è costituito dai responsabili dei SERT e dai responsabili del Servizio tossicodipendenze ed alcoolismo e del centro di riferimento per la lotta all'AIDS della regione Calabria.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il personale comandato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135, può optare per l'immissione nel ruolo del personale della Regione.

4. Al coordinamento regionale è fatto obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno (giugno e dicembre) e di relazionare all'assessore alla Sanità sull'andamento del fenomeno, sulle problematiche prioritarie che consentono di formulare proposte ed orientamenti di carattere tecnico, metodologico, preventivo e di formazione del personale, sul sistema informativo e sugli aspetti connessi alla attuazione dei programmi e dei progetti.

Art. 10.

Coordinatore dei SERT

1. Il coordinamento dell'attività dei SERT deve essere affidato, per quelli ad alta utenza, ad un dirigente appartenente al profilo professionale apicale, per quelli a media e bassa utenza ad un coadiutore di posizione funzionale intermedia.

2. Il posto di dirigente del SERT ad alta utenza è conferito mediante concorso interno riservato, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservato al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico

formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero (CMAS - CAT - SAT) per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di coadiutore del SERT a media e bassa utenza sono conferiti mediante concorso interno riservato, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2, riservato al personale di ruolo che già esercita tale funzione con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero di cui al comma 2 per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

4. I posti di dirigente o coadiutore devono essere conferiti entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

5. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 2, 3 e 4 e quelli che si renderanno disponibili successivamente saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

Art. 11.

Personale dei SERT

1. Il personale delle UU.SS.SS.LL. già operante nei Servizi di assistenza ai tossicodipendenti, comunque denominati, con decorrenza immediata confluisce nei SERT a bassa utenza ove istituiti.

2. Le UU.SS.SS.LL. ove sia già operante il Servizio per le tossicodipendenze, provvedono ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui all'art. 7 adeguandone le caratteristiche funzionali ed organizzative.

3. Il personale operante nei Servizi per le tossicodipendenze, già coordinamento assistenza tossicodipendenze (ex CMAS) appartenente alle UU.SS.SS.LL. ex 9 Cosenza, 19 Crotone, 18 Catanzaro, 31 Reggio Calabria di cui alla legge regionale n. 1/84 e quello operante in altri Servizi pubblici di assistenza ai tossicodipendenti della medesima U.S.S.L. alla data del 1° febbraio 1991, con decorrenza immediata confluisce nei SERT a media utenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della presente legge.

Art. 12.

Servizio regionale di documentazione

1. È istituito presso il SERT di Catanzaro il Servizio regionale di documentazione, finalizzato alla informazione e prevenzione delle tossicodipendenze e avente altresì l'obiettivo di fornire agli operatori interessati al problema un costante aggiornamento, come già definito dalla giunta regionale con delibera n. 5940 del 28 dicembre 1987.

2. Al Servizio verrà erogato un contributo annuo con delibera di giunta regionale per il costante aggiornamento del materiale didattico, con imputazione della spesa sui fondi di cui al successivo art. 14.

3. La direzione del Servizio regionale di documentazione è affidata al responsabile del SERT di Catanzaro ed il controllo sulle attività è svolto dal competente Assessorato regionale alla sanità.

4. Il Servizio regionale di documentazione è a disposizione degli operatori di tutte le Unità socio sanitarie locali, del volontariato sociale e degli operatori scolastici.

Art. 13.

Modifiche e abrogazioni

1. La dizione C.A.T. (Coordinamento assistenza tossicodipendenti) e quella S.A.T. (Servizio assistenza tossicodipendenti), di cui alle leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, 20 aprile 1990, n. 27 e 20 aprile 1990, n. 28, vengono sostituite con la dizione SERT (Servizio per le tossicodipendenze).

2. Sono abrogate le leggi regionali 20 aprile 1990, n. 27, e 20 aprile 1990, n. 28, ed ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa, altresì, di avere effetto la deliberazione del consiglio regionale n. 600 del 20 marzo 1990.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte, quanto a lire 10.350.000.000, con i fondi assegnati dallo Stato e previsti dall'art. 118, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capitolo n. 4231 107, e, quanto a lire 1.605.000.000, dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 giugno 1990, n. 135, di cui al capitolo n. 4231 112 del bilancio di previsione per l'anno in corso e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 18 febbraio 1994

RIHODIO

(Omissis).

94R0236

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 22 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzione dirigenziale

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2.

Indennità di funzione dirigenziale

1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, è corrisposta ai dirigenti con decorrenza 1° ottobre 1990 come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

2. In applicazione della graduazione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, l'indennità medesima, corrispondente al coefficiente 0,8, può essere elevata secondo i criteri stabiliti nella legge regionale 2 maggio 1991, n. 6.

3. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - 1. Ai dirigenti regionali, che sono in godimento dell'indennità di funzione di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 34/84, è attribuita e corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di adeguamento alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica amministrazione, l'indennità di funzione di cui all'articolo 37, allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30.

2. L'indennità di funzione è commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro.

3. Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:

- a) coefficiente 0,8;
- b) coefficiente 0,9;
- c) coefficiente 1,00.

4. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di un complesso di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

5. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3, lett. b), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che esercita, altresì, il coordinamento di programmi e di attività varie o attività di studio o di consulenza propositiva o di ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi.

6. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica l'espletamento di funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area funzionale ovvero non demandate specificamente alla competenza di altri settori. Il coefficiente 1,00 viene, altresì, attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o posizione di ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.

7. Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:

- a) coefficiente 0,8;
- b) coefficiente 0,9;
- c) coefficiente 1,00.

8. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 7, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio.

9. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 7, lett. b), viene attribuito al dirigente che nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attività di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo, assistenza agli organi.

10. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 7, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio che esplica, altresì, funzioni non demandate specificamente alla competenza degli altri servizi istituiti nell'ambito del settore ovvero preposto alla direzione di più servizi.

11. Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle leggi regionali n. 34/84 e n. 55/90, relative al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i servizi, i coefficienti di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono attribuiti ai dirigenti comunque preposti alla direzione di uno o più servizi istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

12. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individuerà i dirigenti aventi diritto all'indennità secondo i coefficienti, criteri e modalità determinati nei precedenti commi.

13. Per il personale del consiglio regionale provvederà l'ufficio di presidenza.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. All'art. 38 dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, sono soppresse le parole: «con conseguente perdita della relativa indennità».

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento più previsto dal capitolo 100.1101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1993.

1. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 18 febbraio 1994

RHODIO

94R0237

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 8.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1984, n. 17. Adeguamento dei compensi ai componenti le missioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 22 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, compete un gettone di presenza di lire cinquantamila per seduta e di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.

2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta.

4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo è aggiornato ogni tre anni con deliberazione della giunta regionale in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1993.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 18 febbraio 1994

RHODIO

94R0238

LEGGE REGIONALE 1^o marzo 1994, n. 9.

Integrazione alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 29 del 4 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella tabella A, allegata alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, dopo gli «U.S.A.», è aggiunto il «Venezuela» e l'indice di rappresentanza dello stesso paese in seno alla consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è 1. Nella stessa tabella A il totale dell'indice di rappresentanza è modificato in 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 1^o marzo 1994

RHODIO

94R0248

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994 n. 10.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 23 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
D'AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
NÉ QUELLA DI MERITO DAVANTI ALLE CAMERE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, nella quale è compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO denominato anche CISO-CALABRIA o ANAP-CISO.

2. Il personale appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto con esito positivo le prove del concorso riservato, previsto dall'art. 2 della stessa legge, ha diritto alla immissione nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 21 marzo 1994

RHODIO

94R0345

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 11.

Istituzione strutture organizzative nelle province di Crotone e Vibo Valentia. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 11/1987 e n. 55/1990.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 37 del 29 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti, in applicazione dei decreti legislativi n. 249 e n. 253 del 6 marzo 1992, i settori elencati nell'allegato A alla presente legge.

Alla copertura dei posti di responsabilità dei settori di cui al precedente comma si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/1988, mediante mobilità di personale dirigente del ruolo della giunta regionale.

La dotazione organica dei dirigenti della giunta regionale, fissata dalle leggi regionali nn. 11/1987, 55/1990 e 13/1991 in trecentosei unità, è aumentata di sei unità, pari al numero dei settori di cui al primo comma.

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale n. 11/1987 è così modificato:

«L'ufficio è istituito come ulteriore articolazione funzionale dei servizi, o come diretta articolazione dei settori, per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti necessita di una particolare struttura organizzativa snella ed omogenea.

L'individuazione dei compiti degli uffici e la loro distribuzione fra i settori o i servizi sono determinate dalla giunta regionale».

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 11/1987 è così modificato:

«La dotazione organica e relative qualifiche funzionali del personale da assegnare agli uffici è deliberata dalla giunta regionale nei limiti della dotazione organica dei settori o dei servizi cui essi appartengono».

Art. 3.

I settori di cui al precedente art. 1 e gli altri settori e posizioni di ricerca dell'organizzazione regionale si articolano nei servizi ed uffici determinati, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma della legge regionale n. 11/1987, nell'allegato B alla presente legge, che sostituisce la vigente determinazione di servizi ed uffici fissata dalla giunta regionale con deliberazione n. 935 del 22 marzo 1993.

Alla copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici di cui al precedente comma si provvede, a domanda o d'ufficio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante mobilità di personale del ruolo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/1988 per i servizi e dell'art. 26 della legge regionale n. 11/1987 per gli uffici.

Art. 4.

Per ogni struttura a livello di ufficio è provvisoriamente stabilita, fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al successivo art. 7, una dotazione organica di quattro unità, di cui almeno una appartenente alla qualifica funzionale settima o sesta e le altre appartenenti a qualifiche inferiori, che saranno assegnate secondo le modalità indicate nei successivi commi terzo, quarto e quinto.

Detta dotazione organica, ferme restando le modalità di assegnazione di cui ai successivi commi può essere modificata, per particolari esigenze e sempre in via provvisoria, dalla giunta regionale.

L'assegnazione del personale di cui ai commi precedenti avviene, in via prioritaria, mediante mobilità di personale appartenente al ruolo ordinario della giunta regionale.

Può altresì esservi trasferito personale appartenente ai contingenti speciali del ruolo della giunta regionale. Detto personale dovrà presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al presidente della giunta. All'upò sarà formulata apposita graduatoria ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale n. 14/1988.

Qualora, ultimate le operazioni di mobilità nell'ambito del ruolo della giunta regionale, rimangano posti vacanti, potrà essere trasferito, a domanda ed in conformità alle disposizioni vigenti, personale appartenente al ruolo del consiglio regionale e, successivamente, personale appartenente al ruolo di enti strumentali della regione, purché in possesso della qualifica e del profilo professionale richiesti per il posto da coprire.

Art. 5.

Nelle province di Crotone e di Vibo Valentia sono istituite le commissioni ed i comitati di livello provinciale previsti da norme nazionali o regionali.

Art. 6.

I settori, servizi ed uffici nonché le commissioni e comitati e le altre strutture istituite nell'ordinamento regionale hanno sede ubicata nel territorio della provincia di competenza.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia fino all'entrata in vigore delle norme regionali applicative degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificati dal decreto legislativo n. 470/1993, e dell'art. 3 della legge n. 537/1993.

Art. 8.

Con decreti del presidente della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno nominati due commissari straordinari, per ogni adempimento connesso all'avvio delle strutture istituite nelle nuove province.

I compiti specifici dei commissari, nonché la nomina di eventuali sub-commissari da prescegliere tra i dirigenti o i funzionari del ruolo della giunta regionale, saranno stabiliti con i decreti di nomina.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendo la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1994 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 21 marzo 1994

RIIODIO

[Omissis].

94R0347

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 26 ottobre 1993, n. 38.

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 63 straord. del 30 dicembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6333 dell'11 ottobre 1993.

Decreta

Articolo unico

È approvato l'accluso «Testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica corredato da un'appendice con richiamo della fonte delle disposizioni».

Il decreto del 26 agosto 1993, n. 32 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 26 ottobre 1993

Il Presidente della giunta Provinciale:

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1993, registro n. 23, foglio n. 147 - MARINARO.

TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 1.

Norme generali

1. La conservazione e la trasformazione del territorio della Provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dall'ordinamento urbanistico provinciale, dal piano territoriale provinciale, dai piani urbanistici intercomunali e comunali, dai piani di attuazione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni, penali e le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, stabilite dalla legge statale.

2. Costituisce trasformazione agli effetti dell'ordinamento urbanistico provinciale:

a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;

b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile anche se ciò non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto.

3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale, e la salute della popolazione.

Art. 2.

Commissione urbanistica provinciale

1. Alla funzione tecnico-consulativa in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle norme stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nell'ordinamento urbanistico, nella legge di riforma dell'edilizia abitativa e nella legge per la tutela del paesaggio, nonché nel piano territoriale e nel programma provinciale di sviluppo economico, assolve la commissione urbanistica provinciale composta come segue:

1) dal direttore della ripartizione per l'urbanistica, quale presidente;

2) da un rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale vice-presidente; esso deve essere esperto in materia di urbanistica;

3) da un ulteriore rappresentante della ripartizione per l'urbanistica, quale esperto in materia di pianificazione territoriale;

4) da un esperto per la tutela del paesaggio iscritto all'albo di cui all'articolo 101, proposto dall'assessore competente per la tutela del paesaggio;

5) da un rappresentante della ripartizione per la sanità, esperto in materia di igiene pubblica;

6) da un esperto designato dal consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

2. Per ciascun membro della commissione, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato e sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un consigliere urbanistico dell'ufficio giuridico amministrativo.

4. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso gli assessorati competenti vengono invitati ad inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di competenza autonoma comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati in materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza il capo ripartizione procede d'incisa con l'Assessorato o l'ufficio statale competente.

5. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell'urbanista del servizio di tutela dell'ambiente.

6. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato od il suo delegato; è invitato altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'azienda di cura, soggiorno e turismo o della associazione turistica dello stesso comune interessato.

7. La commissione urbanistica provinciale esprime anche parere sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'Assessore competente in materia di urbanistica.

Art. 3.

Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata

1. La composizione delle commissioni urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

2. Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

3. Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della metà dei componenti di cui al primo comma dell'articolo 2 deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

4. Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.

5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

Art. 4.

Sopraluoghi e rilevamenti

1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione del presente testo unico e della legge per la tutela del paesaggio può accedere nelle proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti, sempreché sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

2. Detta ordinanza è emessa dal Presidente della Giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed è notificata con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore.

Art. 5.

Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovramunicipale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.

2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.

3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.

4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.

Art. 6.

Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale:

a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;

b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale;

c) la definizione degli obiettivi e delle misure;

d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;

e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore.

Art. 7.

Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni

1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate.

4. I comuni trasmettono, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorso tale termine si prescinde dai pareri dei comuni.

5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinché entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 8.

Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti.

2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge sono trasmessi al consiglio provinciale.

Art. 9.

Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso.

Art. 10.

Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Piani di settore

1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.

2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

Art. 12.

Pubblicazione ed approvazione del piano di settore

1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessata.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.

4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi trenta giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate.

5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano.

6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 12 ed 13, e sempreché non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento.

Art. 13.

Pubblicità ed effetti del piano di settore

1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente interessata.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.

3. La Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale.

Art. 14.

Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione

1. Ogni comune della provincia è obbligato a fermare il piano urbanistico comunale.

2. La deliberazione del consiglio comunale di formulare il piano urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla regione ed alla provincia.

Art. 15.

Contenuto del piano urbanistico comunale

1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:

1) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;

2) la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale, paesistica, verde, ecc.) nonché la suddivisione delle zone residenziali in intensiva, semintensiva e rurale con la normazione relativa agli indici di edificazione (area minima dei lotti, densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, di stanze, tipi edilizi);

3) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali;

4) l'ampiezza della zona di rispetto, delle opere pubbliche, necessarie ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

5) i principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione di energia elettrica, ecc.).

2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.

3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici, dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il 10% della volumetria può essere destinato ad attività terziarie di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 15% previo nulla osta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata.

Art. 16.

1. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.

2. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto con l'area su cui insiste al patrimonio indisponibile del comune che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intervallazione del diritto di proprietà a favore del comune.

4. Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50% a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.

Art. 17.

Allegati al piano

1. Sono elementi del piano:

a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati ed enti ed il comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie;

b) il piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un'ambito territoriale;

c) il piano di zonizzazione;

d) il regolamento contenente le norme relative all'attuazione del piano;

e) le mappe catastali sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonché l'elenco dei proprietari interessati iscritti nei libri fondiari;

f) il programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per esecuzione delle opere preveduto dal medesimo.

Art. 18.

Efficacia del piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Le indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione e di piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilità, comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.

3. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano urbanistico comunale il consiglio comunale conferma con delibera il piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede alla rielaborazione. In relazione alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'esproprio il comune confermando il piano è tenuto a motivare la necessità delle aree stesse. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni.

4. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri d'impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del presente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.

Art. 19.

Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale

1. Il sindaco prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l'adozione convoca tempestivamente i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali per informarli sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e di sentire il loro parere.

2. In caso di individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti di interesse pubblico il sindaco deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'ufficio decentrato dall'amministrazione provinciale dell'agricoltura o delle foreste per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell'articolo 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nell'ordinamento urbanistico provinciale e nella legge di riforma dell'edilizia abitativa.

3. I pareri di cui ai commi precedenti devono essere espressi entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si ritiene positivo.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale è deliberato dal consiglio comunale e quindi depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune.

5. Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico, il sindaco deve comunicare ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico la nuova destinazione. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di proprietà in comune la comunicazione del sindaco può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate tramite il servizio postale.

6. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico, con avviso all'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale. I 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso all'albo comunale, rispettivamente dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione sui giornali quotidiani e sui settimanali.

7. Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al secondo comma dell'articolo 22 citato.

8. Il progetto di piano deve essere trasmesso a cura del sindaco con le osservazioni e le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale sulle medesime all'amministrazione provinciale.

Art. 20.

1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

A) quando condivide il piano adottato nei criteri informativi e nelle caratteristiche essenziali:

a) approva il piano urbanistico comunale o;

b) approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano territoriale provinciale;

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici.

3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente numero 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica, può fare per venire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale, introducendo le modifiche ritenute opportune;

B) quando non condivide i criteri informativi e le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente riclaurazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d'inerzia del comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

2. La delibera di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione della Giunta provinciale viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale può incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato, ordinando a spese della provincia la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

4. La delibera d'approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme ed il programma d'attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21.

Varianti al piano urbanistico comunale

1. Per l'adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Alla pubblicazione su due giornali quotidiani e su un settimanale il comune provvede soltanto in caso di individuazione di nuove zone di espansione, di zone per insediamenti produttivi o aree riservate ad opere di interesse collettivo.

2. Le modifiche di cui al punto 2) della lettera *A)* del comma 1 dell'articolo 20 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa.

3. Per i piani di attuazione ove occorrono delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 20, vale quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale nella quarta parte della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica di cui al precedente secondo comma riferite in quanto occorre ai diversi elementi del piano urbanistico comunale si applicano i primi tre commi dell'articolo 7 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico all'amministrazione provinciale, nonché ai comuni ed alle comunità comprensoriali interessate.

5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre commi dell'articolo 7 la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Art. 22.

Piani urbanistici intercomunali

1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinciale, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o più comuni secondo le norme del presente testo unico.

2. Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale, la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i comuni.

3. Per l'approvazione del piano urbanistico intercomunale si applica la procedura prevista per i piani urbanistici comunali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza.

Art. 23.

Sostituzione della Giunta provinciale

1. Trascorso uno dei termini assegnati al comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano urbanistico, il Presidente della Giunta provinciale, salvo il caso di una sola proroga da parte della Giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di trenta giorni. Trascorso quest'ultimo la Giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano urbanistico comunale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano alla Giunta provinciale.

2. Nel caso di compilazione o di riellaborazione d'ufficio del piano, la Giunta provinciale promuove la iscrizione d'ufficio della parte della relativa spesa a carico del comune nel bilancio comunale.

Art. 24.

Programma di utilizzo delle zone di espansione

1. L'attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse — comprese le aree di completamento e le zone di risanamento — nelle quali debbano realizzarsi anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

2. In relazione al numero ed all'estensione delle aree, nonché al prevedibile andamento delle istanze di concessione, i periodi di tempo per la realizzazione dei programmi di attuazione devono essere stabiliti in modo da assicurare il progressivo ordinato utilizzo delle aree a disposizione nel decennio di calcolo in misura non inferiore a tre e non superiore a nove anni.

3. La concessione di cui all'articolo 60 è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 66 della presente legge.

4. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

5. Decorsi i tempi indicati dai programmi pluriennali di attuazione si applicano le disposizioni del successivo articolo 40.

6. Per le zone di espansione e per quelle destinate ad insediamenti produttivi il comune deve adottare il piano di attuazione entro un anno dall'inizio del periodo di realizzazione stabilito nel programma pluriennale di attuazione previsto dai precedenti comma.

7. Per le zone per insediamenti produttivi il comune deve avviare la procedura di esproprio entro 60 giorni dall'approvazione del piano di attuazione.

Art. 25.

Obblighi di convenzionamento

1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'articolo 34, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a mq 65.

2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'articolo 69 e fruiscono dell'esonerazione dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

3. La riserva del 60% non si applica:

a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi;

b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi;

c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30% della cubatura esistente;

d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 metri cubi.

Art. 26.

Salvaguardia del patrimonio abitativo

1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60% della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di esistenti aziende produttive o di prestazione di servizi.

Art. 27.

Salvaguardia della ricettività turistica

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale, gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la cubatura dell'intero edificio venga trasformata in alloggi convenzionali ai sensi dell'articolo 69 o venga destinata ad attività di prestazione di servizi. Le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 ed i centri commerciali al dettaglio definiti nel regolamento di esecuzione della citata legge provinciale, sono ammessi solo nelle aree comprese in zone residenziali.

2. Sono considerati esercizi ricettivi quelli di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1978, n. 58.

3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge può essere previsto l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande esistenti in zone edificabili per i quali a tale scopo è necessario derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale.

4. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto l'obbligo unilaterale con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.

Art. 28.

1. Nel piano urbanistico comunale può essere prescritto un piano di attuazione anche per zone diverse da quelle di espansione di cui all'articolo 33 del presente testo unico aventi il contenuto di cui all'articolo 35 del testo unico, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali.

2. Per le zone di cui al comma precedente il piano urbanistico deve stabilire la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni e in particolare la distribuzione della cubatura edilizia sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.

3. All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'articolo 50.

Art. 29.

Consorzi tra comuni limitrofi

1. Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.

2. La giunta provinciale può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali in interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consorziali.

Art. 30.

1. I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di recupero, nonché tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione alla amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.

Art. 30-bis.

Inclusione di edifici da demolire o trasformare

1. Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono essere comprese anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Art. 31.

Varianti non sostanziali al piano di attuazione

1. Le varianti al piano che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche agli indici di densità od alle dotazioni di spazi pubblici o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano agli standards urbanistici, di cui all'articolo 114, sono approvate con delibera della Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale, e diventano esecutive ai sensi dell'articolo 44-bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.

Art. 32.

Dimensione delle zone di espansione

1. Nei piani urbanistici le zone di espansione devono essere dimensionate sul fabbisogno residenziale, calcolato per un decennio in base allo sviluppo della popolazione residente ed osservando le determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, ove esista. Nelle singole zone la densità fondiaria non può essere inferiore ad 1,30 mc/mq ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità fondiaria massima prevista per la singola zona.

Art. 33.

Definizione delle zone di espansione

1. Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente legge le zone già soggette a piani di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti e qualsiasi area che verrà destinata a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà essere delimitata nel piano urbanistico.

2. Le aree non soggette a piano di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti vengono assoggettate alla disciplina della presente legge, qualora l'indice di copertura riferito ad aree residenziali omogenee delimitate da aree aventi altra destinazione o da aree residenziali con diversa disciplina urbanistica, non risulti sfruttato almeno per il 50%. La delimitazione o dichiarazione di tali aree a zona di espansione è effettuata con il programma di utilizzo di cui all'articolo 24.

3. In sede di prima approvazione di rielaborazione del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato — già delimitato a norma dell'articolo 113 — e le zone non già dichiarate tali in applicazione del precedente secondo comma.

4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui al primo comma dell'articolo 34, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70%.

5. La delimitazione e dichiarazione delle nuove aree a zona di espansione è effettuata nel piano urbanistico comunale.

Art. 34.

Piano di attuazione della zona di espansione

1. Per le zone di espansione deve essere pre-disposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 50% rispettivamente il 45% della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata a seconda che il piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune, ai sensi dell'articolo 38 rispettivamente di iniziativa dei propri titolari ai sensi del primo comma dell'articolo 36.

2. La volumetria preesistente anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona applicando il coefficiente di utilizzo cui all'articolo 32. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente dell'indice di densità attribuito alla zona.

L'area vincolata dalla volumetria alla preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della Giunta comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 44-bis della legge regionale 20 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.

3. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico od cooperative ediliere fruente di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata alle opere di urbanizzazione secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga, una quota fino al 15% della suddetta volumetria può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona.

4. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici e se nel comune in base al programma pluriennale di attuazione del piano urbanistico comunale non sono disponibili aree per l'edilizia abitativa non agevolata, il comune è autorizzato a destinare una quota fino al 40% dell'area della zona di espansione all'edilizia residenziale privata, nella quale gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 69.

5. In sede di approvazione del piano di attuazione possono essere apportate per facilitare l'attuazione del piano modifiche al piano urbanistico comunale concernenti:

a) la delimitazione della zona di espansione per rispettare i confini di proprietà o per eliminare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione a scopo residenziale;

b) l'esclusione dalla zona di espansione di particelle o di parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa agevolata ai sensi del presente testo unico e l'edilizia residenziale, perché la loro area è inferiore al lotto minimo necessario per la realizzazione di due abitazioni.

6. Per le aree escluse ai sensi del comma precedente deve essere indicata la destinazione urbanistica, rimanendo escluso ogni sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistico cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale derivanti dalla lettera a) del precedente comma.

Art. 35.

Contenuto del piano di attuazione

1. Il piano di attuazione comprende l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, dalle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla metà dell'altezza delle costruzioni periferiche, salvo che il proprietario dell'attigua area consenta la

costruzione sul confine della zona stessa. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto, salvo costruzioni in aderenza. Per costruzioni in frogio a strade o piazze pubbliche, le distanze dal confine di zona e dagli edifici prospicienti o l'allineamento sono stabiliti nel piano di attuazione.

2. Il piano di attuazione deve contenere:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:

a) della situazione preesistente comprendente: la delimitazione della zona, l'utilizzazione preesistente, la planimetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona;

b) del piano comprendente:

i) principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la sistemazione ed utilizzazione delle aree: la planimetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonché con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;

3) la situazione catastale, documentata dai relativi fogli di possesso ed estratti tavolari;

4) le norme di attuazione;

5) il modello in scala non inferiore a 1:500.

3. Per le zone con densità fondiaria fino a 1.50 mc/mq non è richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il modello.

Art. 36.

Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione

1. Il progetto di piani di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune e viene inviato dal sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, all'amministrazione provinciale. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione.

2. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la di visione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

3. In caso di approvazione la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

4. Il piano approvato è notificato al comune, nonché al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può, entro 30 giorni, presentare all'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, approvato dai proprietari.

5. Il Presidente della Giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, le quali devono essere intavolate nel libro fondiario. Con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo.

6. In virtù di tale annotazione possono essere liquidate le indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 prima del trasferimento tavolare dell'immobile. Tale annotazione sarà cancellata con testualmente alla pertrattazione tavolare del decreto di esproprio.

7. Le quote di comproprietà sono determinate in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti sulle quote di comproprietà e/o sui terreni assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze della sistemazione edilizia.

8) I terreni soggetti alle norme di cui agli articoli 36 e 38 non sono sottoposti alle norme sui masti chiusi rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere espropriati dai rispettivi masti senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti previsti dagli articoli 36 e 38.

Art. 37.

Convenzione con i proprietari

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 36 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente a quella quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, che è a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 61 deve essere ceduta gratuitamente al comune.

2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all'edilizia residenziale privata il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:

a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione;

b) i termini entro i quali le costruzioni devono essere realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'1% e non superiore al 3% del costo di costruzione di cui all'articolo 65, riferito alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

4. La convenzione può essere sostituita da un atto d'obbligo unilaterale.

Art. 38.

Procedimento d'ufficio

1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma di utilizzo di cui all'articolo 24, la Giunta comunale delibera di provvedere d'ufficio al piano di attuazione compreso lo schema per la costituzione della comunione e/o per la di visione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari. Il piano è approvato dalla Giunta comunale e quindi inviato all'amministrazione provinciale.

2. L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 36, in quanto applicabili.

Art. 39.

1. La notificazione ai proprietari del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni di cui al quinto comma dell'articolo 36, sostituisce il procedimento di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, ed equivale alla richiesta di esproprio delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a favore del comune o degli assegnatari dei terreni ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 40.

Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune

1. Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata, procede all'esproprio delle aree non edificate. L'indennità di esproprio è determinata in base all'articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

2. Le aree espropriate ai sensi del comma precedente devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.

3. Su richiesta dei proprietari l'esproprio di aree destinate all'edilizia privata può essere effettuato anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.

Art. 41.

Zone per insediamenti produttivi

1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonché alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente. Fino all'approvazione del piano territoriale provinciale valgono le direttive del programma di sviluppo economico provinciale approvato dal consiglio provinciale, nonché le determinazioni di coordinamento territoriale approvate con regolamento di esecuzione della presente legge, sentito il parere delle comunità comprensoriali e del comune capoluogo della provincia. Detti pareri devono essere espressi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Si prescinde dai pareri qualora gli stessi non pervengano entro il termine stabilito.

2. Sono considerate zone di completamento per insediamenti produttivi quelle zone produttive che al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, risultano utilizzate al 75% per scopi aziendali. In queste zone produttive oltre alle aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso sono ammesse tutte le altre aziende per prestazioni di servizi. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 10 dell'articolo 45.

3. Sono considerate zone di espansione per insediamenti produttivi quelle zone produttive che non sono utilizzate a scopo aziendale nella misura prevista dal comma (2). In queste zone per insediamenti produttivi sono ammesse le aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso. Sono altresì ammesse le fiere, le imprese di spedizione e le attività connesse con l'attività produttiva. Nei piani di attuazione per le zone di espansione per insediamenti produttivi può essere previsto che fino al 15% dell'area della zona venga destinato al settore terziario, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona. Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 10 dell'articolo 45. Nell'area riservata nella zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale del comune capoluogo della provincia, alla fiera è ammessa altresì la realizzazione di strutture per attività sociali, culturali, sportive e ricreative.

4. Sono considerate zone produttive anche quelle esistenti, destinate ad impianti turistici non suscettibili di essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre ammesse le aziende di prestazione di servizi necessarie per il fabbisogno della zona.

5. Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono determinate le zone per insediamenti produttivi di interesse comunale o provinciale, nelle quali possono essere realizzate le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68. In sede di approvazione del regolamento di esecuzione si deve tener conto che la superficie totale di vendita delle grandi strutture di vendita su livello provinciale con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati non deve superare l'8% della superficie di vendita di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio della provincia esistenti alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 42.

1. Per le zone destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei comuni o dalla provincia per le zone definite di interesse provinciale con il regolamento di cui all'articolo 41. Il contenuto del

piano di attuazione è quello indicato dall'articolo 35 della presente legge, esclusi la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la planivolumetria, nonché il modello. Per le aziende produttive esistenti devono essere indicate e delimitate nel piano di attuazione le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all'ampiamiento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune od i comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

2. Il piano di attuazione, deliberato dai competenti organi comunali o consorziati, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione, è integrata dal direttore della ripartizione competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo dell'amministrazione provinciale o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

3. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti.

4. Il piano di attuazione può essere predisposto e presentato ai comuni territorialmente competenti anche dai proprietari che rappresentano almeno due terzi della superficie di zona. I comuni devono esprimersi sul piano entro 60 giorni e trasmetterlo alla Giunta provinciale che provvede ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

5. Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei comuni e la provincia possono affidare mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie per l'apprestamento, il risanamento ed il consolidamento della zona interessata, agli assegnatari o ad enti direttamente interessati all'esecuzione di tali opere.

Art. 43.

1. In assenza del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree destinate all'ampiamiento o alla ristrutturazione di aziende produttive esistenti o alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree, a condizione che le stesse siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno del proprietario a realizzarle contemporaneamente con l'azienda produttiva.

2. Presupposto per il rilascio della concessione edilizia per l'ampiamiento o la nuova costruzione è l'assegnazione dell'area da parte della Giunta provinciale e l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 44. La delibera di assegnazione è titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso.

Art. 44.

1. I comuni, i loro consorzi o la provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 42 espropriano le aree destinate ad insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende produttive mediante assegnazione in proprietà o con diritto di superficie. Qualora il richiedente l'assegnazione è già proprietario dell'area si può prescindere dall'espropriazione dell'area che forma effettivamente oggetto dell'assegnazione.

2. Nei piani di attuazione per le zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale può essere riservata una parte dell'area ad aziende artigianali che non sono di interesse provinciale. L'assegnazione delle aree verrà effettuata dalla Giunta provinciale, d'intesa con il comune territorialmente competente ed in deroga a quanto disposto dalla lettera h) del secondo comma dell'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.

3. Nell'assegnazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi è data la precedenza alle aziende che devono essere trasferite da zone residenziali;

a) perché la loro attività produttiva in base alle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e da rumore, non può essere espletata in zone residenziali;

b) perché in attuazione del piano urbanistico comunale l'area occupata dall'azienda viene destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Qualora aziende industriali, artigianali o di commercio all'ingrosso, diverse da quelle di cui al comma precedente, chiedono il trasferimento da zone residenziali in zone per insediamenti produttivi devono dimostrare la necessità dell'ampliamento dell'azienda per esigenze funzionali e che l'ampliamento non è possibile nella sede esistente.

5. Le domande per l'assegnazione delle aree di cui al primo comma devono indicare l'attività produttiva, il livello di occupazione di manodopera, il fabbisogno di aree, i tempi per la realizzazione dell'azienda e l'investimento globale.

6. Gli enti di cui al primo comma, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici in vigore, assegnano le aree in proprietà o con diritto di superficie con delibera dei competenti organi, che costituisce il titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie nel libro fondiario. In base alla stessa delibera viene annotato a carico dell'area assegnata il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. In caso di assegnazione al proprietario ai sensi del precedente primo comma la delibera è titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta con delibera dell'ente assegnante.

7. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:

a) dell'attività produttiva per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

b) dei tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e dell'inizio dell'attività produttiva;

c) del livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere;

d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

e) delle modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o delle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione qualora siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario.

Art. 45.

1. Tutte le indicazioni di cui al settimo comma del precedente articolo sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la procedura e le modalità di cui ai commi seguenti.

2. I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

3. Avverso la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia.

4. La pronuncia definitiva di decadenza comporta l'assoggettabilità dell'area e degli immobili all'espropriazione e la revoca di diritto delle agevolazioni concesse dalla provincia. Sulla base del relativo provvedimento l'ente competente può chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione.

La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di esproprio, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

5. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere avviato anche nel caso di interruzione dell'attività produttiva protratta per più di due anni, qualora non sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della vigente normativa provinciale.

6. L'intenzione di procedere a mutamenti dell'attività produttiva, che può avvenire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, deve essere comunicata all'ente competente, il quale può opporsi soltanto qualora la nuova attività sia in contrasto con la normativa vigente o incompatibile con le direttive del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

7. La deroga ai limiti occupazionali di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 44 è ammessa nella misura giustificata dall'introduzione di tecnologie avanzate o dall'andamento economico del settore.

8. In caso di affitto il proprietario, o il superficiario, e l'affittuario restano responsabili in solido ai sensi dei precedenti commi dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.

9. In caso di alienazione dell'area assegnata, il proprietario deve produrre all'ente assegnante copie autentiche del relativo contratto. In caso di vendita di aree espropriate con i criteri secondo la normativa vigente prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1984, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'alienazione e il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica. L'obbligo del pagamento della differenza non si applica in caso di espropriazione e riassegnazione dell'area al proprietario originario.

10. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. Per le aziende di commercio all'ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l'esercizio dell'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili.

11. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge, rispettando le indicazioni dei piani urbanistici comunali commerciali, ove prescritti. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa questa deve essere revocata.

Art. 46.

1. Gli assegnatari di aree destinate ad insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti produttivi a imprese di locazione finanziaria, mediante costituzione del diritto di superficie. In tal caso dell'osservanza dei vincoli assunti ai sensi dell'articolo 44 sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante sia gli assegnatari che l'impresa di locazione finanziaria.

2. Le aree destinate ad insediamenti produttivi possono essere assegnate anche ad imprese di locazione finanziaria che si impegnino di realizzare le aziende produttive e a darle in locazione ad imprese produttive. La delibera di assegnazione deve contenere le indicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 44 della presente legge. Per quanto riguarda l'attività produttiva, per il cui svolgimento l'area è assegnata, è sufficiente l'indicazione della categoria di attività. L'assegnatario rimane responsabile ai sensi dell'articolo 44 dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.

Art. 47.

Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. I comuni individuano, nell'ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

2. Per le zone di cui al precedente comma i comuni elaborano un piano di attuazione come previsto dall'articolo 28. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere oltre al contenuto di cui all'articolo citato, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui al seguente articolo 54, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e le unità di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza.

3. Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'unità di intervento.

4. Se si tratta di immobili vincolati ai sensi della legge 1^o giugno 1939, n. 1089 o la cui conservazione sia prescritta dal piano di recupero per motivi di tutela dell'ambiente architettonico, la Giunta provinciale può concedere deroghe alla norma di cui al precedente terzo comma qualora le esigenze della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o della conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la totale o parziale trasformazione dell'immobile in abitazioni. La deroga viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale.

5. Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio.

Art. 48.

1. In attesa del piano di recupero, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del successivo articolo 54, compresa la facoltà di realizzare parcheggi sotterranei di cui all'articolo 112, purché riguardino interi edifici e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero, con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del primo comma dell'articolo 47. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica l'articolo 26. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti dell'articolo 26, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, da annotarsi nel libro fondiario a richiesta del comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario assuma per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'articolo 69. La convenzione non è richiesta, qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'articolo 55.

2. Il termine «recupero» sostituisce il termine «risanamento» nella vigente legislazione provinciale.

Art. 49.

Contenuto del piano di recupero

1. Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente.

2. I proprietari, i conduttori e gli altri aventi diritto al possesso o al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso, nonché i loro delegati sono obbligati a fornire al comune o suoi incaricati tutte le informazioni richieste per poter valutare la necessità del recupero della zona o per preparare o attuare il recupero stesso.

Art. 50.

Piani di recupero

1. Il piano di recupero deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.

2. Il piano di recupero deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

3. La Giunta provinciale delibera sul piano di recupero, sentita la commissione urbanistica provinciale.

4. L'approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esse previste.

5. L'approvazione del piano di recupero da parte della Giunta provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione dei nuovi vincoli ivi previsti. La sovranità di cui ai beni culturali è tenuta a curare le conseguenti cancellazioni e annotazioni tavolari. A tale uopo alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il rappresentante della sovranità provinciale ai beni culturali, la cui presa di posizione deve risultare dal parere della commissione.

Art. 51.

Interventi di recupero e programmi pluriennali

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 24. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

3. In relazione alla collocazione del finanziamento delle zone di recupero nel programma decennale i comuni devono adeguare i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

Art. 52.

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. I piani di recupero sono attuali:

1) dai comuni nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facoltà di affidare all'istituto ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero;

2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

3) dall'istituto nei seguenti casi:

a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio e di quello affidato ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi da attuare, mediante occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

2. L'occupazione temporanea può aver luogo dopo che il sindaco, previa delibera della Giunta comunale, abbia affidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

3. La diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero della unità minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi del primo comma del precedente articolo 47.

Art. 53.

Recupero mediante occupazione temporanea

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 dell'precedente articolo 52, il sindaco chiede all'istituto di intervenire. L'istituto è ammesso nel possesso dell'immobile mediante l'occupazione temporanea.

2. L'occupazione temporanea è disposta dal Presidente della Giunta provinciale; nel decreto di occupazione devono essere stabilite, su proposta dell'istituto e sentito, ove possibile, il proprietario, le condizioni del rapporto di locazione ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, tenuto conto dei contributi provinciali conseguibili nel caso concreto. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale deve essere annotato nel libro fondiario con l'indicazione della durata del rapporto di locazione.

3. Il proprietario rientra nella piena disponibilità del suo diritto, rimborsando nei limiti di quanto dovuto ai sensi del comma precedente la spesa sostenuta fino al momento del rilascio della licenza d'uso o di agibilità e un interesse non superiore a quello previsto per i canoni di locazione dell'edilizia convenzionata.

Art. 54.

Definizione degli interventi

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, per la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.

Art. 55.

Sistemazione temporanea di famiglie

1. Qualora non siano disponibili abitazioni comunali di vecchia costruzione, il comune concorda con l'istituto la sistemazione delle famiglie che devono soggiornare le loro attuali abitazioni, perché la natura e durata dei lavori di recupero non consente altra soluzione. L'istituto provvede ai sensi degli articoli 1, secondo e ultimo comma, c 19, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13.

2. Dopo il rilascio della licenza d'uso, la famiglia ha diritto di ottenere nello stesso edificio un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno, secondo le norme vigenti, fatta salva l'applicazione del canone risultante dall'assunzione degli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 69. Tale diritto spetta solo alle famiglie, i cui componenti non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro.

3. Per la sistemazione temporanea di famiglie ai sensi del comma 1, nonché in caso di demolizione e ricostruzione di alloggi dell'istituto e per l'immissione di famiglie senza tetto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, qualora non siano disponibili abitazioni di vecchia costruzione, l'istituto può acquistare od affittare abitazioni ai sensi delle disposizioni sull'edilizia convenzionata. Qualora le abitazioni siano ancora in fase di costruzione si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37.

4. Gli immobili compresi in aree non assoggettate alla formazione di un piano di recupero ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, possono essere acquistati dall'istituto al fine di attuare gli interventi previsti all'articolo 54, ivi compresa la completa demolizione e ricostruzione degli immobili stessi a scopo residenziale. Uguale facoltà di acquisto spetta all'istituto per gli immobili siti in zone di recupero anche prima che siano approvati i relativi piani di recupero.

5. Per consentire la più sollecita sistemazione di famiglie che devono sgombrare le loro attuali abitazioni nella zona delle «esmiral» di Bolzano, l'istituto, previa autorizzazione del CER, può riservare in sede di prima assegnazione una parte degli alloggi soggetti all'assegnazione in locazione ai sensi dell'articolo 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 56.

1. La Giunta provinciale, d'intesa con il comune, nomina un architetto scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito in base all'articolo 101, che sovrintende all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attività dell'amministrazione provinciale e comunale.

2. All'uopo l'architetto è membro di diritto della commissione edilizia comunale limitatamente alla materia di sua competenza ai sensi del comma precedente.

3. Per l'attuazione di piani di recupero di centri urbani l'architetto può essere sostituito da un comitato di coordinamento composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali un esperto in materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa, compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'articolo 102.

Art. 57.

1. Per l'attuazione dei piani di recupero la Giunta provinciale può elaborare a sue spese il progetto esecutivo concernente singoli comparti con un patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui alle leggi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in grave degrado edilizio, i cui proprietari hanno prevalentemente un reddito non superiore a quello fissato nell'articolo 6-bis, primo comma, numero 2, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

Art. 58.

Recupero di case inabitabili

1. In caso di dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa prevista nella terza proposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il comune, se non intende provvedere in proprio entro un termine che può essere prefissato dalla Giunta provinciale, deve affidare all'istituto la gestione dell'edificio relativo, purché esso contenga in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare. Per tutti gli alloggi affidati in gestione l'istituto stipula con il comune un contratto di locazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della stessa legge.

Art. 59.

Standards minimi per il recupero

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli standards minimi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 54. In tali standards minimi rientra comunque il rispetto delle norme per il contenimento del consumo energetico relativo agli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonché delle norme della legge provinciale «Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore».

Art. 59-bis

Opere di urbanizzazione

1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.

Art. 60.

1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del comune.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco ai sensi della presente legge.

3. È vietata qualsiasi costruzione su terreni sede di frane o valanghe, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendimenti. Nei casi dubbi il Sindaco, prima di ogni determinazione, può chiedere parere all'Assessorato provinciale competente per la materia dell'urbanistica, il quale si pronuncerà dopo aver sentito le necessarie indagini prescrivendo se del caso, la consulenza di un geologo o di un laureato in scienze agrarie o forestali. Le eventuali spese vengono poste a carico del richiedente se si tratta di un caso particolare o del Comune interessato se la richiesta riguarda interessi pubblici.

4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

5. Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e quindi per il rilascio della relativa concessione in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonché la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'articolo 37 del presente testo unico. La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa concessione, in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale.

6. La concessione è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione della stessa da parte del Comune nel successivo biennio o all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.

7. La concessione è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la concessione.

8. Ai sensi dell'articolo 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 per le domande di concessione edilizia prima del rilascio della concessione devono essere compilati dei questionari statistici prescritti dall'ISTAT.

Art. 61

1. Le determinazioni del Sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende rigettata e l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, senza necessità di messa in mora.

2. In caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda di concessione nei termini di legge il richiedente può presentare istanza all'amministrazione provinciale. Su richiesta dell'assessore provinciale all'urbanistica la documentazione presentata al Comune deve essere trasmessa a cura del sindaco entro 10 giorni all'amministrazione provinciale. L'assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni della presentazione dell'istanza o dalla nomina del commissario, in caso di inadempienza del sindaco.

Art. 62.

1. La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia il titolo per richiederla con le modalità con la procedura e con gli effetti di cui al presente testo unico in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio.

2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione e della Provincia del Comune la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

3. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

4. Le concessioni rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro.

Art. 63.

1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione del lavoro.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

3. La concessione non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.

4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

5. Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi pubblici il titolare della concessione ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio della concessione edilizia conservano la loro efficacia. Il titolare della concessione deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.

6. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

8. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.

Art. 64.

Contributo relativo alla concessione di edificare

1. La Giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione in base alle rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per m² e per m³, per l'edilizia residenziale nonché l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico o delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla Giunta provinciale non può essere inferiore al costo determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10% del costo di costruzione per metro cubo di cui al precedente articolo 64. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso.

Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 37, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere.

3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere.

4. La concessione edilizia per nuove costruzioni destinate ad esercizi pubblici è subordinata al parere favorevole della commissione comunale per la disciplina degli esercizi pubblici al nullaosta del Presidente della Giunta provinciale secondo le rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti.

Art. 64-bis

Suspensione dei lavori in attesa del piano

1. A decorrere dal giorno di deposito del progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o di modifiche al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio, che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

2. Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della Giunta provinciale fino alla loro esecutività, ma non oltre due anni dall'adozione rispettivamente dal deposito, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.

Art. 65.

Determinazione del contributo sul costo di costruzione

1. La quota parte del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione è variabile dal 5 al 20% del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 64 e viene determinata dalla Giunta provinciale nel regolamento di esecuzione della presente legge, tenendo conto della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni.

2. Agli effetti della presente legge e dell'ordinamento urbanistico provinciale si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni:

- a) abitazione;
- b) attività terziarie eccettuato il commercio;
- c) commercio al dettaglio;
- d) attività produttive e commercio all'ingrosso;
- e) agricoltura;
- f) opere di interesse pubblico.

3. Considerato che solo un'esigua parte del territorio provinciale è suscettibile di utilizzazione edificatoria, anche i cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell'articolo 72, secondo comma, se attuato senza concessione edilizia, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell'opera abusivamente trasformate, stabilito in base all'articolo 64.

4. Comuni dichiarati economicamente depressi in base al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono finanziare interamente o parzialmente dalla riscossione del contributo sul costo di costruzione per aziende di prestazioni di servizi rilevanti per lo sviluppo economico del territorio comunale.

Art. 66.

Esenzione dal contributo sul costo di costruzione

1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta:

a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all'articolo 95, primo comma, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;

b) per la costruzione a scopo residenziale da parte dell'avente titolo a norma dell'articolo 62, primo comma, nella sede dell'azienda agricola, fino alla cubatura complessiva di 700 m³;

c) per gli interventi di risanamento ai sensi della relativa legge provinciale che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione;

d) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 m³;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni esistenti, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nelle zone di interesse collettivo, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. L'esenzione di cui alla lettera *d)* è applicabile esclusivamente a favore di famiglie che realizzino il volume residenziale nel comune in cui hanno la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile e che non siano proprietari, usufruttuari o usuari in qualsiasi località di alloggio della dimensione minima di 495 mc, che consenta un reddito annuo superiore all'importo indicato dall'articolo 2, lettera *b)*, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiornati a norma dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, in caso di alloggio inferiore a 400 mc l'esenzione si applica alla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'esenzione di cui alla lettera *d)* si applica anche agli emigrati all'estero che assumono gli impegni di cui alla lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

4. Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente di cui alla lettera *d)* del precedente primo comma, è aumentata applicando alla superficie superiore ai mq 110 l'altezza virtuale di cui al secondo comma dell'articolo 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

5. L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di m³ 495 sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma e purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

Art. 67.

Adeguamento di edifici esistenti

1. I volumi tecnici di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 66 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 64.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, già destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia di igiene e sanità fissati per gli interventi di recupero.

Art. 68.

Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza

1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corrispondenza degli oneri di urbanizzazione primaria.

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche o al commercio al dettaglio comporta la corrispondenza del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 60, determinato ai sensi degli articoli 65 e 69 della presente legge.

3. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiori a 3 metri viene computata esclusivamente l'altezza di 3 metri per ogni piano.

4. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo per il volume destinato alle attività produttive o al commercio all'ingrosso, il contributo sul costo di costruzione ed il contributo di urbanizzazione secondaria non sono dovuti se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinato ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 69.

Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie di cui al comma 3.

2. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo convenzionale dell'abitazione. Il costo convenzionale dell'abitazione si compone:

a) del costo di costruzione per metro quadrato determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 e commisurato alla superficie convenzionale di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) del costo dell'area la cui incidenza massima non deve superare il 30% del costo di Costruzione di cui alla lettera *a)*;

c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.

3. Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del comma 1 vengano concesse agevolazioni edilizie, il vincolo è esteso a 20 anni.

4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l'abitazione a persone residenti in un comune della provincia ai sensi del comma 3. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale degli atti contrattuali l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi dei commi 1 e 3 è nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullità colpisce la parte eccedente.

5. Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione a scopo abitativo primario non avvenga entro il termine di cui al comma 3, l'abitazione venga messa, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, a disposizione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale diventa in tal modo locatario. L'Istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario dimostri la necessità di destinare l'abitazione al fabbisogno proprio, del coniuge o di parenti od affini in linea retta entro il secondo grado.

6. I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari delle agevolazioni edilizie.

7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche per case-albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap, nonché per comunità-alloggio ed alloggi protetti.

8. Previo nulla osta del sindaco, se il vincolo è decennale, o previo nulla osta del direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, purché l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o al comune non è richiesto alcun nulla osta.

9. Con le modalità di cui al comma 8 possono essere effettuate nell'immobile vincolato permuta, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali.

10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore di ripartizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio del nulla osta entro il termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, rimanendo il dichiarante comunque responsabile dell'osservanza dell'obbligo che gli alloggi possono essere occupati esclusivamente da famiglie di cui al comma 3.

11. Decorso il periodo di 10 anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Se si tratta di abitazioni per le quali siano state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione del vincolo, nonché dell'eventuale ipoteca nel libro fondiario, viene rilasciato dal direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale dopo il decorso dei 20 anni di cui al comma 3 rispettivamente dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia.

12. Se l'abitazione convenzionata durante il periodo di validità del vincolo dovesse rendersi libera, essa deve essere occupata entro 6 mesi da una famiglia con i requisiti di cui al comma 3. Decorso tale termine si applica il comma 5.

13. Ai residenti in provincia sono parificati gli emigrati all'estero, residenti prima dell'emigrazione in un comune della provincia, e i loro coniugi non legalmente separati e figli, i quali si impegnano ad occupare l'alloggio convenzionato e a stabilirvi la loro residenza anagrafica entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso.

14. Per il caso dell'occupazione dell'abitazione convenzionata, soggetta ai vincoli di cui al comma 3, da parte di persone non aventi diritto nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo, deve essere prevista una sanzione pecuniaria nella misura del costo di costruzione dell'abitazione di cui alla lettera a) del comma 2 se l'abitazione convenzionata, abusivamente occupata, non viene sgomberata entro 6 mesi dall'accertamento e dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria di pari misura. Per la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'articolo 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

Art. 70.

Vigilanza sull'attività urbanistica edilizia

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.

2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di in edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree:

• assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sugli usi civici;

nonché delle aree di cui alla legge 1^a giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

e alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio;

il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma restando l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi art. coli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui Vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistica-stico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta provinciale ed al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 71.

Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali

1. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superata a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

2. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per l'intervallazione nel libro fondiario, che deve essere eseguita gratuitamente.

3. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di preva lenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

4. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o provinciali, a vincolo di in edificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patri monio del comune.

5. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo tra smette all'autorità giudiziaria competente, e al Presidente della Giunta provinciale.

6. In caso d'inerzia, protrattasi per 30 giorni dalla data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 70, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

7. I provvedimenti della Giunta provinciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilità.

8. I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 20 lettera b) della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Art. 72.

Determinazione delle variazioni essenziali

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quell'oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Sono considerate varianti essenziali al progetto approvato:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97;

b) aumento della cubatura o della superficie utile superiore al 20% di quella del progetto approvato;

c) divergenze superiori al 20% dei parametri urbanistici edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 54.

3. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e provinciali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e 90 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Art. 73.

Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'articolo 64 della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio estimo Provinciale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Art. 74.

Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 88, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 54 eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dall'articolo 64.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, tutela del paesaggio, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 71.

6. È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 60, 65 e 68.

Art. 75.

Accertamento di conformità

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 71 primo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 74, nonché nei casi di parziale difformità nel termine di cui al primo comma dell'articolo 73, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 60, 65 e 63.

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

Art. 76.

Varianti in corso d'opera

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, tutela del paesaggio.

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'articolo 54.

3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 90 del presente testo unico.

Art. 77.

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accortata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Art. 78.

Annullamento della concessione

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la sostituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutazione dell'ufficio estimo provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 75.

Art. 79.

Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche

1. Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni di cui all'articolo 80 possono essere annullati dal la Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al primo comma ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonché all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma.

4. Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nell'articolo 71.

Art. 80.

Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché — unita mente al direttore di lavori — a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 76 fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco.

In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Art. 81.

Riscossione

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui all'ordinamento urbanistico provinciale od al presente testo unico vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 82.

Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 75. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nei casi in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 78 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullità degli atti non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia disposta dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 75 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria.

Art. 83.

Lottizzazione

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o pro vinciali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1935, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, eventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né intavolati nel libro fondiario ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei cocondiventi non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei cocondiventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree, ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 80, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre, dei suoli e delle opere stesse con atti (tra vivi, e deve essere annotato a tal fine nel libro fondiario).

8. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In casi di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 71.

9. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal solito comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo l'annotazione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della citata legge e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Art. 84.

Confisca dei terreni

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata intavolazione nel libro fondiario.

Art. 85.

Demolizione di opere

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia all'assessore provinciale ai lavori pubblici, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite una presa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione di retta.

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

Art. 86.

Valore venale dell'immobile

1. L'ufficio estimo provinciale è tenuto a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore degli immobili in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 87.

Aziende erogatrici di servizi pubblici

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziative dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 75 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 15 milioni.

3. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

4. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

Art. 88.

Opere interne

1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettivamente le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge Provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio.

5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.

Art. 89.

Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 60, 65 e 66 della presente legge comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento rateale le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 31 del presente testo unico.

Art. 90.

Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige la provincia utilizza le sanzioni penali stabilite dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'amenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive, previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici, ovvero dalle prescrizioni e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'amenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'amenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 83. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 91.

Sanzioni a carico dei notai

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli, previsti dagli articoli 82 ed 83 della presente legge e non con validabili, costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 83, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 83 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del Codice di procedura penale.

Art. 92.

Norme relative all'azione penale

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 75, l'udienza ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, viene fissata d'ufficio dal Presidente della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 93.

Mezzi per l'attuazione della legge

1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione ed osservanza dell'ordinamento urbanistico provinciale. Per gli uffici statali è fatta salva l'emanazione di norme di attuazione ai sensi dell'articolo 95 dello statuto di autonomia.

2. I sindaci devono inviare all'ufficio urbanistico provinciale nel termine più breve possibile, copia autentica delle deliberazioni, ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione del presente testo unico.

Art. 93-bis.

Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici

1. In considerazione che l'85% della popolazione vive sul 6% della superficie (fondovalle fino a 1600 m s.l.m.) dal quale proviene anche il 90% del reddito da attività agricole, mentre il rimanente territorio compone il paesaggio, costituente con le acque la maggiore risorsa naturale del territorio, ma esposta estensivamente a movimenti idrogeologici, tutto il territorio deve essere sottoposto periodicamente a controllo anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici per controllare sia l'attività urbanistica ed edilizia, sia il fattore di instabilità e di rischi naturali ed umani.

Art. 94.

1. Alla rigorosa osservanza dell'ordinamento urbanistico provinciale e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto chiunque può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale avverso progettazioni, approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere disposte da privati o da pubbliche amministrazioni in contrasto con quanto previsto e prescritto dai piani approvati o dai regolamenti o con le disposizioni del presente testo unico. La Giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni occorrendo con l'annullamento della concessione e con l'emanazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 79.

Art. 94-bis.

Intervento d'ufficio della Giunta provinciale

1. Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l'Assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione dei lavori invitando il sindaco ad adottare le sanzioni di cui all'articolo 71 entro un termine all'uopo fissato. In caso di inerzia del sindaco le sanzioni di cui all'articolo 71 possono essere applicate dalla Giunta provinciale. L'acquisizione viene fatta a favore della Provincia con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa delibera della Giunta provinciale. Il decreto è vidimato e reso esecutivo dal pretore nella cui giurisdizione ricade l'opera.

2. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

Art. 95.

1. Verde agricolo: Nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonché per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti per altra destinazione.

2. Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad un'azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell'azienda. La relativa concessione viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato agrario e della commissione urbanistica provinciale da esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni. Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente.

3. La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo nelle zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli Assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'articolo 21 primo, terzo e quarto comma.

4. Le aziende zootecniche industrializzate possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente.

5. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo, non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività, che per quelle per le quali sono state realizzate.

6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo, appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale.

7. I proprietari di minime unità culturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1000 mc computando a tale scopo la densità di 0,04 mc/mq dei terreni coltivati costituenti la minima unità culturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità culturale. Qualora per i motivi di cui agli articoli 11 e 17 della legge del 25 gennaio 1970, n. 1, approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, e successive modifiche, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dalla minima unità culturale, a carico della minima unità culturale, di cui faceva parte l'immobile distaccato, viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione.

8. I proprietari di minime unità culturali, i cui terreni coltivati non sono sufficienti per consentire, osservando la densità di 0,04 mc/mq la realizzazione di volume residenziale nella misura massima di 1000 mc, possono realizzare nella sede dell'azienda agricola il volume a scopo residenziale fino a tale misura massima. Per poter usufruire della presente norma il richiedente deve, in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq, aggregare alla minima unità culturale i terreni coltivati di sua proprietà. Senza tale aggregazione non può essere rilasciata la relativa concessione edilizia. Terreni coltivati, acquistati dopo il rilascio della concessione edilizia devono essere aggregati alla minima unità culturale in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq.

9. Il trasferimento di aziende agricole come definite dalle direttive comunitarie o di minime unità culturali dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in gioco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio.

10. In caso di trasferimento la concessione per i nuovi fabbricati dell'azienda agricola viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e della Commissione urbanistica provinciale. Detti pareri devono essere espressi entro il termine perentorio di 60 giorni. In caso di disaccordo decide la Giunta provinciale. Il nuovo volume a scopo residenziale realizzabile nell'area della vecchia sede dell'azienda è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'articolo 69.

11. Esercizi ricettivi esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco il giorno 1° gennaio 1988, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante norme in materia di esercizi pubblici. La concessione edilizia viene rilasciata su parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria.

Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 mc/mq alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.

12. Nelle zone di cui al comma precedente, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi o demoliti per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità possono essere ricostruiti nella stessa cubatura mantenendo la destinazione d'uso preesistente.

13. Costruzioni esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, possono essere demolite e ricostruite nella stessa posizione senza modifica della destinazione preesistente. Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell'articolo 60 possono essere demolite o ricostruite in altra sede del territorio comunale previo parere della commissione urbanistica provinciale, integrata ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 25 giugno 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35.

14. Costruzioni esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38), adibiti a tale data ad attività produttiva secondaria e che non siano già stati ampliati in base alla legge sopracitata, possono indipendentemente dalla densità fondiaria, essere ampliati nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre il 50% del volume esistente a scopo produttivo.

15. Singoli edifici a scopo residenziale esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 700 mc, possono essere ampliati fino al raggiungimento di tale limite qualora il proprietario abbia la residenza nel Comune dove si trova l'edificio o in uno dei comuni vicini, non sia proprietario di altra abitazione facilmente raggiungibile e si obblighi ad allacciare l'edificio alla fognatura del Comune o a garantire un efficiente smaltimento delle acque di rifiuto.

16. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, di cui al sesto comma, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di un'abitazione nella misura massima di 495 mc. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole agli effetti della presente legge, quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 mq, di cui 500 mq adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni la relativa attività di giardiniere ed essere iscritto nel relativo registro, previsto dal relativo ordinamento professionale.

17. Ai sensi dell'articolo 15, numero 2 e dell'articolo 20, primo comma, le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture sedentive prevalentemente rurali, possono essere definite zone residenziali rurali. In queste zone è consentita la costruzione di fabbricati rurali e di edifici residenziali ai sensi del presente articolo. Il piano urbanistico comunale può prescrivere un piano di attuazione.

18. Il proprietario di un'azienda agricola sita in zona preordinata all'esproprio può trasferire la propria sede nel verde agricolo purché egli dopo l'esproprio coltivi i rimanenti terreni agricoli. Il trasferimento è ammesso a condizione che i fabbricati rurali vengano realizzati contemporaneamente all'edificio residenziale la cui cubatura non può superare quella dell'edificio espropriato e in nessun caso mc 700.

19. Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree.

20. Qualora la sede dell'azienda agricola sia sostituita da un immobile soggetto ai vincoli ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali con tributi concessi dall'Assessorato per l'agricoltura per il recupero della sede dell'azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla sovrintendenza ai beni culturali ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, o dall'Assessorato alla tutela dell'ambiente ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all'osservanza dei vincoli. Qualora a giudizio della sovrintendenza ai beni culturali l'intervento di recupero sia incompatibile con la necessità di conservazione si applica il diciannovesimo comma del presente articolo.

21. Fabbricati rurali esistenti nel verde agricolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente in abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 69, a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 m dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale.

La relativa concessione viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e della commissione urbanistica provinciale, da esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni.

22. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 21 le costruzioni di aziende ortofloricole.

Art. 96.

Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola

1. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso può realizzare nella sede della propria azienda agricola — oltre il volume a scopo residenziale massimo attualmente ammesso — un volume massimo di 250 m³, da destinarsi esclusivamente all'attività di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attività e per l'iscrizione nel relativo elenco provinciale e che dal 30 novembre 1980 non sia avvenuto alcun distacco di volume residenziale dalla sede dell'azienda agricola. Il volume realizzato ai sensi di questo comma è esente dal contributo afferente al costo di costruzione.

2. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedono nel maso e collaborano alla coltivazione dello stesso, possono esercitare un'attività economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola. Qualora l'esistente cubatura dei fabbricati rurali non consenta l'esercizio di tale attività, essa può essere aumentata fino ad un massimo di 130 m di superficie lorda a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali.

3. Nelle zone di frutta e viticoltura le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano soltanto a masi chiusi con una superficie inferiore alla minima unità coltivata.

4. I fabbricati realizzati ai sensi dei precedenti commi rimarranno comunque parte integrante della sede dell'azienda, non potranno essere distaccati e rimarranno vincolati alla destinazione d'uso per 10 anni.

5. I criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi verranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 97.

Il registro del verde rurale

1. Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

2. La cubatura esistente il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

3. In caso di acquisto di terreno agricolo dopo il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

4. È istituito per comprensorio il registro del verde agricolo, nel quale vengono annotati:

a) l'utilizzazione edilizia in atto il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), con indicazione delle relative aree sfruttate;

b) le concessioni rilasciate ai sensi del presente testo unico ed i relativi terreni sfruttati;

c) i vincoli concernenti l'edificabilità nel verde agricolo, derivanti dalle norme sulla difesa del suolo e delle risorse idrauliche, sul razionale sfruttamento del suolo mediante la bonifica delle terre e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

5. Il registro è tenuto in un'ufficio dell'Amministrazione provinciale con sede presso la comunità di valle, ove esiste.

6. Il tecnico preposto all'ufficio ha inoltre le funzioni di incaricato provinciale nelle commissioni edilizie comunali del comprensorio, nonché di consulente dei comuni del comprensorio in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

7. Fino a quando non sarà disposto diversamente i comprensori sono quelli indicati nel programma di sviluppo economico della provincia per il quinquennio 1966/1970, approvato dal Consiglio provinciale il 3 febbraio 1968.

Art. 98.

L'urbanizzazione primaria nel verde rurale

1. Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità, i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la concessione. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed è presupposto per il rilascio della licenza d'uso.

2. Su prescrizione del Comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 m dalla rete di fognatura del Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.

3. In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

4. Se il Comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l'allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di concessione viene condizionato alla realizzazione di un impianto purativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il Comune chiede il parere del medico provinciale.

5. Ove il Comune non sia dotato di fognature con adeguato impianto purativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto purativo proprio ai sensi del precedente comma, è vietata qualsiasi costruzione del verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.

6. Con regolamento di attuazione saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondità della falda freatica, alla natura fisico-chimica del suolo.

Art. 99.

Il paesaggio agrario-tradizionale

1. Qualora nelle zone di utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l'autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario-tradizionale, lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all'articolo 95 ed ammettano esclusivamente il risanamento conservativo degli edifici esistenti, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi annui.

2. Per poter usufruire del contributo i proprietari devono impegnarsi formalmente alla conservazione del verde agricolo prestando la loro opera per la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione degli immobili.

3. Tale contributo, che non può superare l'importo fissato per ettaro dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, viene commisurato alla reale difficoltà di conservazione del paesaggio agrario tradizionale e della conseguente gestione aziendale espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa l'ammontare del premio per singoli scaglioni di punti e può anche escludere la concessione del premio per un gruppo di aziende sul quale la difficoltà di cui sopra non si ripercuote notevolmente. Dal contributo sono escluse le aziende che percepiscono l'indennità compensativa di cui all'articolo 30 della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63.

Art. 100.

Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie

1. Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione.

2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, l'Assessore provinciale all'urbanistica può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti con distanze minori di quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettificazione della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale; inoltre, quando motivi di tutela di paesaggio lo richiedano, lungo le strade provinciali e comunali può essere autorizzata anche la nuova costruzione di edifici con distanze minori da quelle previste dal comma 1. L'autorizzazione è concessa dall'Assessore provinciale all'urbanistica su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La commissione urbanistica provinciale è integrata a tale scopo, se si tratta di strade statali, da un funzionario designato dal competente dirigente compartimentale dell'ANAS e se si tratta di strade provinciali o comunali, da un funzionario designato dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici.

3. Nell'edificazione lungo i tracciati delle linee ferroviarie dalla più vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia:

a) nell'ambito delle zone residenziali, di quelle per opere e impianti di interesse pubblico e di quelle per insediamenti produttivi, previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m;

b) nel rimanente territorio comunale: 30 m;

e) in caso di ampliamento di edifici esistenti: la distanza della costruzione preesistente.

4. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, l'Assessore provinciale all'urbanistica, su parere conforme della commissione urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un rappresentante locale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può autorizzare distanze minori per la ricostruzione di fabbricati esistenti.

5. Le disposizioni di cui al precedente terzo e quarto comma si applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie in prossimità di officine di qualsiasi tipo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché dei seguenti impianti dell'azienda stessa:

depositi locomotive;

rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;

squadre rialzo;

posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;

cantieri iniezione legnami.

6. La distanza di cui al comma precedente dovrà misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

Art. 101.

Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio

1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio, vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

3. L'iscrizione all'albo avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

4. I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione.

Art. 102.

Previsione di spesa

1. L'Amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica anche per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione e la divulgazione delle relative norme ed agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi a copertura del relativo onere ivi comprese le spese generali, queste ultime nella misura riconosciuta dalla Giunta provinciale e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'ordinamento urbanistico provinciale sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

Art. 103.

Commissione edilizia comunale

1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioè:

a) il Sindaco o un assessore, da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;

c) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'articolo 101 del presente testo unico, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale;

d) un tecnico comunale o un tecnico scelto dal Consiglio comunale;

e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;

f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa.

2. Nei Comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico, della commissione deve far parte anche un rappresentante dell'associazione turistica.

3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

4. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta.

5. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di nove membri: il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a undici membri.

6. Al membro di cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il Sindaco può avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso.

8. Il membro di cui alla lettera c) del comma 1 è tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformità con l'ordinamento urbanistico provinciale.

9. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale.

10. Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto da determinarsi con delibera della Giunta provinciale. Il relativo onere è a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'articolo 102.

Art. 104.

Regolamenti edilizi comunali

1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice civile, dell'ordinamento urbanistico e del testo unico delle leggi sanitarie.

2. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie:

a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi;

b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie;

c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato;

d) le sporgenze sugli spazi pubblici;

e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;

f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);

g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche;

h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche;

i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili;

j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito.

Art. 105.

1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni della presente legge; sono però soggetti ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere del servizio urbanistica.

Art. 106.

Oneri e vincoli non indennizzabili

1. Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici.

2. In questo caso rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e l'illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

Art. 107.

Indennità agli immobili soggetti a vincolo

1. Quando l'imposizione di vincoli prescritti dal piano di attuazione, ad esclusione di quelli prescritti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità.

2. Su richiesta dell'interessato detta indennità è determinata dal comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo all'interessato il ricorso all'autorità giudiziaria. L'indennità decorre dalla data della richiesta.

Art. 108.

Sistemazione edilizia a carico dei privati procedura coattiva

1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo seguente, il Comune può procedere in sede di approvazione del piano di attuazione o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione.

2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni.

3. A costituire il consorzio basterà il con corso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procede alla espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano di attuazione, il Comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano.

5. In caso di disdetta della gara, il Comune può procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o in osservanza delle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati.

6. La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio può essere posta a carico del soggetto con il quale il Comune avrà stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalità da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovrà comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto.

Art. 109.

Retifica dei confini

1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano urbanistico comunale.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 110.

Limiti di progettazione per professionisti

1. I professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico comunale possono, fino alla approvazione del piano urbanistico comunale, assumere nell'ambito del territorio comunale interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti del caso.

2. Gli esperti di cui alla lettera c) e d) del primo comma dell'articolo 103 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici, purché questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso.

Art. 111

Spazi per parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 metri cubi di costruzione. In ogni caso deve essere riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio con superficie utile abitabile non superiore a 110 m² sono sufficienti due posti macchina.

Art. 112.

Spazi per parcheggi per edifici esistenti

1. Per adeguare gli edifici esistenti alla disposizione di cui all'articolo 111 del presente testo unico, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a concessione gratuita.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1120 e del comma 3 dell'articolo 1121 del Codice civile.

4. I comuni ovvero altri enti pubblici, anche economici, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono consentire la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per la concessione del diritto di superficie non può essere superiore al 10% del costo convenzionale dell'opera, fissato con il 60% del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai sensi del 1 comma dell'articolo 64.

6. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 122/1989, i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Art. 113.

Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico

1. Nei Comuni sprovvisti di piano urbanistico comunale, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano già definiti, vengano determinati entro 60 giorni dal giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6) con deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale dell'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative al verde rurale; nelle altre parti è vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani abitabili;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

2. Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

3. Qualora l'agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

4. Dalla data di approvazione del progetto di piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale o di parti di esso, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano urbanistico comunale rispettivamente a parti di esso.

Art. 114.

Gli standard urbanistici

1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

2. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale.

3. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al primo comma, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autostrada. La realizzazione di tali opere può essere affidata mediante convenzione ai privati proprie tari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico.

Il residuo numero dei posti macchina può anche essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall'articolo 111, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.

4. Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autostrada entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il Comune può provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree.

Art. 115.

Interventi sugli edifici

1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, sono esenti dal contributo di cui all'articolo 60 della presente legge e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.

2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del comma 1, vale anche la costruzione di verande. Le verande servono alla climatizzazione di abitazioni esposte per almeno tre ore al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere rispettate le disposizioni riguardanti le distanze dai confini e da gli edifici previste nel piano urbanistico rispettivamente in un eventuale piano di attuazione, mentre si può derogare dall'indice di area coperta.

Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto ed immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa.

APPENDICE

Con il presente testo unico vengono riordinate le disposizioni delle leggi provinciali in materia urbanistica ed i singoli articoli comprendono le seguenti norme:

Testo unico - Leggi provinciali

(Omissis).

94R0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1993, n. 41.

Sostituzione dell'allegato O al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7061 del 15 novembre 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, l'allegato O è sostituito con il modificato allegato O.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 dicembre 1993

DÜRNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 24, foglio n. 47 - MARVARO

ALLEGATO O

PIANO DI ALLARME ANTINQUINAMENTO

1. Premessa.

1. I provvedimenti previsti nel presente piano trovano applicazione, secondo le modalità ed i criteri di seguito riportati, ogni qualvolta si presumibile l'insorgere o si sia alla presenza di fenomeni di inquinamento di particolare gravità.

2. Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomeni meteorologici tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento.

3. Si assumono quali inquinanti di riferimento: il biossido di zolfo, le particelle sospese totali, il biossido di azoto, il monossido di carbonio ed il benzene.

2. Livello di attenzione.

1. Il livello di attenzione per i vari inquinanti è indicato nella tabella I.

2. La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nelle 24 ore.

3. Il ciclo di monitoraggio, al termine del quale si accerta l'eventuale superamento del livello di attenzione, è di 24 ore.

4. Lo stato di attenzione viene raggiunto in un Comune quando, durante il ciclo di monitoraggio, si rivela il superamento, anche non contemporaneo, dei relativi livelli di cui alla tabella I, nella metà delle stazioni di misura. Quando in un Comune vi è un'unica stazione di misura, lo stato di attenzione viene raggiunto allorché il suddetto superamento si verifica per due giorni consecutivi.

TABELLA I

Inquinante - Livello di attenzione.

Biossido di zolfo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 125 (a) (media giornaliera).

Particelle sospese totali ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 90 (a) (media giornaliera).

Biossido di azoto ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 200 (media oraria).

Monossido di carbonio (mg/m^3) 15 (media oraria).

Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 10 (b) (media oraria).

(a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.

(b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato.

3. Livello di allarme.

1. Il livello di allarme per i vari inquinanti è indicato nella tabella II.

2. La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nelle 24 ore.

3. Il ciclo di monitoraggio, al termine del quale si accerta l'eventuale superamento del livello di allarme, è di 24 ore.

4. Lo stato di allarme viene raggiunto in un Comune quando, durante il ciclo di monitoraggio, si rivela il superamento, anche non contemporaneo, dei relativi livelli di cui alla tabella II, nella metà delle stazioni di misura. Quando in un Comune vi è un'unica stazione di misura, lo stato di allarme viene raggiunto allorché il suddetto superamento si verifica per due giorni consecutivi.

TABELLA II

Inquinante - Livello di allarme.

Biossido di zolfo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 250 (a) (media giornaliera).

Particelle sospese totali ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 180 (a) (media giornaliera).

Biossido di azoto ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 400 (media oraria).

Monossido di carbonio (mg/m^3) 30 (media oraria).

Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 20 (b) (media oraria).

(a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.

(b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato.

4. Provvedimenti.

1. I seguenti provvedimenti devono venir adottati senza indugio e devono entrare in vigore alle ore 7.30 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione dello stato di attenzione o di allarme.

2. All'instaurarsi delle condizioni relative al livello di attenzione e di allarme, il responsabile del Laboratorio provinciale analisi aria, provvede al che il servizio di sorveglianza sull'inquinamento atmosferico si espliciti continuamente lungo tutto l'arco della giornata e fornisce, entro le ore 14, i dati misurati all'Assessore provinciale alla Tutela dell'Ambiente, all'Assessore provinciale alla Sanità ed al Sindaco del Comune territorialmente competente.

3. Al verificarsi delle condizioni relative al livello di attenzione, il Sindaco territorialmente competente dispone la chiusura del traffico autoveicolare sulle strade urbane tra le 7.30 e le 9.00, tra le 12.00 e le 15.00 e tra le 17.30 e le 19.30.

4. Eventuali variazioni alle fasce orarie di divieto di circolazione di cui al comma precedente possono venir apportate dal Sindaco.

5. Al verificarsi delle condizioni relative al livello d'allarme, il Sindaco provvede ad estendere il divieto di traffico autoveicolare sulle strade urbane a tutto l'arco della giornata. Contemporaneamente dispone che tutti gli impianti di riscaldamento vengano condotti in modo tale da consentire una temperatura massima negli ambienti abitati non superiore ai 18 °C. Sono esclusi da quest'ultimo provvedimento gli ospedali, le case di cura, gli ambulatori e le strutture assimilabili. Dispone infine, sentito l'Assessore provinciale alla Tutela dell'Ambiente, la limitazione o la sospensione delle attività produttive che comportano emissioni tali da rendere presumibile l'aggravarsi del fenomeno di inquinamento in atto.

6. A mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive locali il Sindaco territorialmente competente provvede, più volte al giorno, ad informare sullo stato di inquinamento atmosferico la popolazione, invitandola nel contempo a limitare le attività che possono contribuire ad aggravare la situazione.

5. Deroghe relative al divieto di circolazione degli autoveicoli

1. Il divieto di circolazione di cui allo stato di attenzione e di allarme non si applica per le seguenti categorie di veicoli:

1) ambulanze, autoveicoli di medici ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici ad ospedali e farmacie;

2) autobus adibiti al trasporto pubblico;

3) autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate;

4) autoveicoli adibiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;

5) autoveicoli adibiti al trasporto del pane, del latte e di generi alimentari deperibili;

6) autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;

7) autoveicoli del servizio antinquinamento.

8) autoveicoli azionati da motori elettrici;

9) autoveicoli dotati di marmitte catalitiche o a ridotto inquinamento;

10) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati da apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale con adattamenti.

2. Deroghe particolari possono essere concesse dal Sindaco territorialmente competente, sempreché sussistano motivazioni riconducibili al pubblico interesse.

6. Cessazione dello stato di attenzione o di allarme.

1. Lo stato di attenzione o di allarme viene a cessare quando, per 24 ore consecutive, in nessuna postazione di rilevamento vengono registrate le condizioni che caratterizzano lo stato medesimo.

2. La cessazione suddetta viene comunicata alla popolazione dal Sindaco territorialmente competente attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive locali.

94R0274

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Eluria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabrisano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 195.500	- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 195.500
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 4 0 9 4 *

L. 5.200